SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 26 ottobre 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero della salute

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Ministero degli affari esteri

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 198/L

LEGGE 16 ottobre 2012, n. **181.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. (12G0203)

LEGGE 16 ottobre 2012, n. **182.**

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. (12G0204)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 199

Ministero degli affari esteri

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonchè atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2). (12A11409)

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 13

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 2012 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici (12A09803)
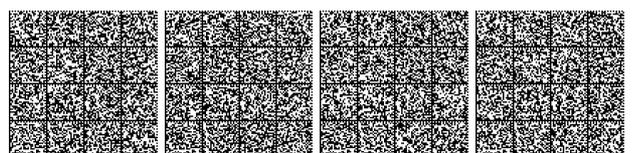
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 27 settembre 2012.

Modifica del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura;

Vista la delibera in data 15 febbraio 2012 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la «Riscrittura del Regolamento interno alla luce delle modifiche di normativa primaria e secondaria intervenute ed in relazione alle esigenze di miglior coordinamento tra le singole disposizioni.»;

Decreta

di modificare il testo degli articoli 4, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 21-*bis*, 22, 23, 24, 24-*bis*, 25, 28, 28-*bis*, 29, 29-*bis*, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 49 e 52 del R.I., nei termini di seguito indicati.

Capo I

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 4.

Presidenza

1. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento e quelle delegategli dal Presidente, che può demandargli anche la convocazione delle sedute.

Art. 8.

Componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio stesso e delle sue Commissioni in condizione di parità.

2. Al Presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il Vicepresidente e, quindi, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore Generale presso la stessa Corte e tutti gli altri componenti in ordine di età.

3. Le stesse norme valgono anche per la elencazione dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni altro caso nel quale venga osservato un ordine di precedenza.

Capo II

SEGRETARIO GENERALE E MAGISTRATI ADDETTI AL CONSIGLIO

Art. 10.

Magistrati addetti alla Segreteria

1. Il magistrato che, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, è addetto alla Segreteria, esercita le seguenti funzioni, secondo la ripartizione dei settori di competenza determinata dal Comitato di Presidenza e dal Segretario Generale:

a) collabora con il Segretario Generale per assicurare il buon andamento delle Segreterie delle Commissioni e degli altri settori della struttura consiliare a lui assegnati, sovrintendendo alle relative attività ed all'organizzazione e curando l'attuazione delle direttive emanate dal Comitato di Presidenza e dal Segretario Generale;

b) collabora con il Presidente della Commissione alla quale è assegnato, lo assiste nell'attività organizzativa e nello svolgimento dei lavori e cura l'attuazione delle sue direttive;

c) secondo le direttive impartite dal Presidente della Commissione o dai relatori, cura la preparazione delle singole pratiche, ricercando i materiali consiliari, dottrinali e giurisprudenziali funzionali alla trattazione di esse; cura altresì che sia compiuta la necessaria istruttoria;

d) assiste alle sedute della Commissione; a richiesta dei relatori, predispone gli elementi per la stesura delle motivazioni e delle relazioni che accompagnano le proposte da sottoporre al Consiglio; provvede, su disposizione del Presidente della Commissione, alla redazione del verbale, quando non sia possibile farvi luogo a norma dell'art. 10-*bis*, lett. *b)*;

e) assiste alle sedute del Consiglio e della Sezione Disciplinare, redige il verbale e sovrintende alla stesura del resoconto da parte dei resocontisti;

f) svolge, se richiesto dal Vicepresidente, dal Comitato di Presidenza o dai Presidenti delle Commissioni, attività di massimazione di precedenti e attività di ricerca di materiale d'interesse consiliare, anche in collaborazione con l'Ufficio Studi, quando non sia richiesta a quest'ultimo la predisposizione di relazioni o pareri; se addetto alla Sezione Disciplinare, provvede alla massimazione delle decisioni;

g) esercita ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal Comitato di Presidenza.
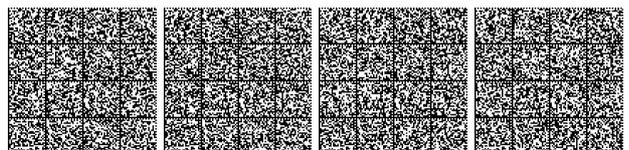
Art. 11.

Ufficio Studi - Funzioni ed attività

1. L'Ufficio Studi e Documentazione svolge la propria attività nelle seguenti forme:

a) ricerca e raccolta sistematica di materiale di interesse consiliare;

b) stesura di relazioni a richiesta delle Commissioni o del «Plenum», nonché di relazioni e pareri a richiesta del Vicepresidente o del Comitato di Presidenza;

c) cura del contenzioso relativo agli atti del Consiglio;

d) assistenza ai Consiglieri per sommarie indicazioni bibliografiche e sommarie informazioni sullo stato di determinate questioni.

2. L'Ufficio Studi provvede alla pubblicazione del Notiziario del Consiglio, all'organizzazione e direzione della biblioteca e alla pubblicazione delle massime della sezione disciplinare.

Art. 12.

Ufficio Studi - Direzione

1. L'Ufficio Studi e Documentazione è diretto da un componente del Consiglio, nominato da quest'ultimo su proposta del Comitato di Presidenza, sentita la Sesta Commissione.

2. Il Direttore dura in carica un anno e svolge i seguenti compiti:

a) dirige l'Ufficio, provvedendo anche alla sua organizzazione;

b) assegna le pratiche ai magistrati addetti e nomina i relatori sulle questioni più importanti, seguendo criteri oggettivi o di specializzazione;

c) predispone i turni di servizio.

3. La Sesta Commissione sovraintende all'Ufficio Studi e Documentazione e ne indirizza l'attività tramite il Direttore.

4. Nello svolgimento delle sue attività l'Ufficio si attiene alle indicazioni specificamente emanate dal Consiglio.

Capo III

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Art. 14.

Proposte e pareri

1. Sulle proposte e i pareri, previsti dal secondo comma dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Consiglio delibera su relazione della Sesta Commissione o di altra Commissione, permanente o speciale, competente per materia. Delibera a maggioranza, votando sulle proposte della Commissione e sugli emendamenti che ad esse siano presentati in Consiglio.

2. In caso di urgenza, il Consiglio può deliberare direttamente, su relazione del Vicepresidente o del relatore da lui nominato, e può demandare la stesura della motivazione al relatore, alla Commissione competente o ad apposito Comitato.

3. Ogni componente può richiedere al Comitato di Presidenza, che nella seduta successiva ne riferisce al Consiglio, che siano discussi e votati proposte e pareri; il Consiglio può deliberare direttamente sulla richiesta oppure demandarne lo studio e l'elaborazione alla Commissione competente.

4. In ogni caso devono essere osservate le norme degli articoli 45 e 46 per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 18.

Rilascio di copia degli atti

1. Tutti hanno diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica.

2. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione competente, a richiesta di chiunque abbia un giustificato motivo. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione può essere negata, ovvero limitata alla sola visione, in relazione ad atti e documenti per i quali sia prevalente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza di beni o persone o la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In nessun caso possono essere autorizzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la visione o il rilascio di copia di atti o documenti coperti da segreto di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione. Contro il diniego di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

3. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento sono autorizzati dal Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione, esclusivamente quando la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In tali casi, l'autorizzazione, se richiesta da soggetti diversi dal magistrato interessato al procedimento, è limitata alla sola visione ove sussistano prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attività consiliare. La visione o il rilascio di copie delle delibere adottate in seduta segreta non sono consentiti quando la segretazione sia disposta per esigenze di tutela della sicurezza di beni o persone, salvo che la richiesta provenga dal magistrato interessato al procedimento. Contro ogni diniego, anche parziale, di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

4. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso e per i quali la Commissione non abbia disposto la segretazione, sono auto-

rizzati dal Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione, solamente se la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di tutela della sicurezza di beni o persone, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attività consiliare. Al magistrato interessato al procedimento può essere negata l'autorizzazione anche alla sola visione degli atti, soltanto se le esigenze suddette rivestano caratteri di eccezionale preminenza. Contro il diniego, anche parziale, di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

5. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.

Art. 19.

Obbligo del segreto

1. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità nonché su quanto concerne i lavori delle Commissioni per i quali sia stata deliberata la segretazione, nei limiti in cui essa è stata disposta. Non sono coperti da segreto, salvo che ricorrano esigenze di sicurezza, le deliberazioni adottate dal Consiglio, i dispositivi delle proposte delle Commissioni, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.

2. Le Commissioni, se sussistono le esigenze di riservatezza indicate nell'art. 18, possono deliberare, a maggioranza dei componenti, la segretazione dei propri lavori o di singoli atti. Per i medesimi motivi, il Comitato di Presidenza, all'atto dell'assegnazione della pratica alla Commissione competente, può disporne la segretazione provvisoria fino a che la Commissione non abbia deliberato in merito.

3. La segretazione disposta dalla Commissione ha efficacia fino alla approvazione delle proposte da sottoporre al Consiglio, salvo che la Commissione non deliberi, con il voto della maggioranza dei propri componenti, di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità delle sedute consiliari o di mantenere la segretazione di singoli atti o documenti.

4. I magistrati della Segreteria e dell'Ufficio studi, nonché il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità, salvo quanto disposto dall'ultima parte del precedente comma 1.

5. I magistrati della Segreteria e dell'Ufficio Studi, nonché il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute delle Commissioni nonché sugli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari sino alla loro definizione in seduta pubblica. Sono escluse da segreto le informazioni di cui all'art. 9, comma 3.

Art. 20.

Notiziario del Consiglio

1. Il Consiglio pubblica un Notiziario nel quale sono contenute, subito dopo l'approvazione:

a) le vacanze degli Uffici giudiziari;

b) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma dei precedenti articoli 13, 14 e 16;

c) le risoluzioni adottate a norma dell'art. 15.

2. Il Consiglio, su proposta della Sesta Commissione, delibera in ordine a forma, struttura, periodicità e destinatari del Notiziario.

3. Su richiesta di almeno tre componenti, si procede alla pubblicazione dei verbali delle sedute consiliari, salvo che si tratti di sedute segrete.

4. La richiesta deve essere formulata entro quindici giorni dalla seduta cui si riferisce.

Art. 21.

Direttive alle Commissioni

1. Il Consiglio può assegnare alle Commissioni, secondo la loro rispettiva competenza, compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, formulando proprie direttive.

Art. 21 - *bis*

Procedura per gli interventi a tutela dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati e della funzione giudiziaria

1. Gli interventi del Consiglio a tutela di magistrati o della magistratura hanno come presupposto l'esistenza di comportamenti lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilità della funzione giudiziaria.

2. Le richieste di interventi a tutela ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Comitato di Presidenza alla Prima Commissione, che procede alla verifica della esistenza dei presupposti per l'avvio della relativa procedura.

Quando la Commissione ritiene che i comportamenti segnalati siano lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione, tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilità della funzione giudiziaria, delibera l'apertura della pratica e procede all'istruttoria ed alla formulazione della proposta da sottoporre all'Assemblea plenaria.

La deliberazione di apertura della pratica è assunta dalla maggioranza dei componenti la commissione.

3. Se non viene disposta l'apertura della pratica, la Prima Commissione ne propone l'archiviazione.

La proposta è depositata presso la Segreteria generale del Consiglio e del deposito è data tempestiva notizia al Presidente ed a tutti i componenti del Consiglio Superiore con la procedura prevista dall'art. 44, comma 4, del presente Regolamento interno. Decorsi dieci giorni dalla avvenuta comunicazione del deposito la proposta si intende definitivamente approvata.

Se entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione del deposito almeno la metà dei componenti del Consiglio fa richiesta di apertura della pratica, gli atti sono trasmessi alla Prima Commissione per la trattazione e la formulazione della proposta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea plenaria.

Art. 22.

Procedura per il conferimento degli uffici direttivi

1. Per il conferimento degli uffici direttivi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, la Commissione competente, previa apposita deliberazione, comunica al Ministro della Giustizia l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedono e procede al concerto.

2. All'esito riferisce al Consiglio, che delibera.

3. Per il conferimento degli uffici direttivi, per i quali non ha luogo il concerto con il Ministro, il Consiglio delibera sulle proposte della Commissione formulate con le modalità previste dal primo comma.

4. Il Consiglio si esprime sempre con voto palese.

Art. 23.

Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi

1. La Commissione referente competente individua i posti vacanti che devono essere coperti e, salva l'adozione di ulteriori idonee forme di pubblicità atte a garantire la generalità e tempestività dell'informazione, ne richiede la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

2. La Commissione, trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia recante l'avviso della vacanza, provvede a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri fissati dal Consiglio ed a formulare la conseguente proposta.

3. Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della Commissione, e, se respinta, sui nominativi che seguono nella graduatoria formata dalla Commissione.

4. Quando debbono essere assegnati più posti di un medesimo ufficio, contestualmente pubblicati, non sono ammissibili emendamenti alla proposta o alle proposte che possano incidere sulla individuazione dei magistrati vincitori del concorso, ma esclusivamente proposte alternative. Ove sia stata presentata una proposta alternativa, il Presidente, su richiesta di un componente diverso dal proponente, rinvia la discussione alla seduta successiva. In tal caso non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 48, comma 2.

5. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, può contestualmente segnalare al Ministro della Giustizia, per gli adempimenti di sua competenza, l'opportunità che esso abbia effetto con urgenza.

Art. 24.

Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio

1. Qualora non siano state presentate istanze per l'assegnazione di posto vacante di magistrato di Corte di Appello o di Cassazione, il Consiglio può designarvi d'ufficio un magistrato che sia titolare di funzioni corrispondenti, ma ancora non le abbia assunte per carenza di posti, che lo accetti o, indipendentemente dal gradimento, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo.

2. Per disporre d'ufficio trasferimenti nei casi previsti dalla legge, si osserva il procedimento stabilito con apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 24 - *bis*

Procedura per le modifiche del Regolamento interno

1. Per le modifiche al Regolamento interno, la Commissione competente formula le proposte e le trasmette al Comitato di Presidenza affinché le sottoponga al Presidente della Repubblica.

2. Ove, nell'assemblea plenaria, siano approvati emendamenti, la Commissione per il regolamento procede al coordinamento del testo dell'originaria proposta con gli emendamenti approvati. La proposta, così riformulata, è discussa e votata nella seconda seduta consiliare successiva a quella della precedente discussione.

Art. 25.

Votazioni

1. Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero legale previsto dall'art. 44 e dall'art. 37.

2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, si procede per alzata di mano.

3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano tre componenti; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

4. Si dà luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone, ad esclusione del conferimento di incarichi direttivi, a richiesta, in Commissione, di due componenti, o, in Consiglio, di sei componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda «SI» o «NO» alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata. Nelle sedute del Consiglio, la richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere presentata prima delle dichiarazioni di voto. Se alla richiesta di votazione per scrutinio segreto si oppongono almeno tre componenti, decide il Consiglio.

5. È approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del numero legale.

6. In Consiglio su disposizione del Presidente della seduta o su richiesta di tre componenti, si procede alla votazione con sistema elettronico.

7. In Consiglio le votazioni per alzata di mano o per appello nominale hanno luogo con sistema elettronico, quando lo dispone il Presidente della seduta o lo richiedono tre componenti.

8. Quando lo dispone il Presidente della seduta di Consiglio o lo richiedono tre componenti, la votazione nominale ha luogo, anziché per appello, con sistema elettronico, con contestuale espressione di voto e scrutinio simultaneo.

9. In caso di concorso di richiesta di votazione nominale con sistema elettronico e di votazione per appello nominale con sistema elettronico, si procede a votazione per appello nominale con sistema elettronico.

Art. 28.

Relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia

1. Il Consiglio redige una relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia, in conformità all'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica il 29 gennaio 1969.

2. I temi della relazione e gli eventuali gruppi di lavoro per la loro elaborazione sono deliberati dal Consiglio su proposta della Sesta Commissione. I gruppi di lavoro sottopongono le loro proposte alla Commissione stessa, che ne presenta il testo al Comitato di Presidenza, il quale fissa la data della discussione in Consiglio, previa distribuzione del testo a tutti i componenti ed al Ministro della Giustizia. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto almeno tre giorni prima della discussione. Si applicano le norme dell'ultimo comma dell'art. 26.

3. I gruppi di lavoro sono composti da non meno di tre e non più di cinque componenti del Consiglio, uno dei quali è nominato coordinatore, coadiuvati da magistrati addetti all'Ufficio studi del Consiglio e da altri magistrati incaricati.

4. La relazione è trasmessa al Ministro della Giustizia e pubblicata nel Notiziario del Consiglio Superiore della Magistratura o in apposito supplemento, da distribuirsi ai magistrati e a chiunque vi abbia interesse.

Art. 28 - *bis*

Sessione sullo stato delle attività del Consiglio superiore della magistratura

1. Il Consiglio dedica annualmente una sessione di lavori all'esame dello stato delle sue attività.

2. La sessione annuale sullo stato delle attività del Consiglio si articola in una o più sedute, convocate dal Comitato di Presidenza.

3. Nel corso dell'esame sullo stato delle sue attività il Consiglio procede:

a) all'esame dell'attività delle Commissioni, anche sulla base di specifiche relazioni, avuto riguardo, in particolare, ai tempi di definizione delle pratiche e all'andamento del contenzioso sulle relative delibere;

b) all'esame delle attività del Comitato scientifico, del Comitato per le pari opportunità in magistratura e dei comitati e gruppi di lavoro eventualmente istituiti;

c) all'esame delle problematiche attinenti all'organizzazione del Consiglio e alla gestione delle risorse finanziarie, ferme restando le disposizioni di cui al regolamento di disciplina del personale e le disposizioni di cui al regolamento di amministrazione e contabilità;

d) alla programmazione delle attività per il successivo anno ed all'individuazione degli obiettivi di lavoro da perseguire in via prioritaria.

4. All'esito della sessione, il Consiglio può impartire direttive alle Commissioni ai sensi dell'art. 21.

5. I verbali delle sedute della sessione annuale sullo stato delle attività del Consiglio sono comunicati a tutti i magistrati».

Art. 29.

Incontri e seminari di studio, tirocinio dei magistrati ordinari

1. Il Consiglio, su proposta della Nona Commissione, organizza incontri di aggiornamento professionale e incontri di studio per i magistrati ordinari in tirocinio.

2. Il programma annuale dei corsi, i temi, la sede e la durata degli incontri di studio, nonché la scelta dei temi, della sede, della durata, dei relatori e dei coordinatori esterni dei singoli incontri, sono decisi dal Consiglio, su proposta della Nona Commissione.

3. Per lo svolgimento delle attività relative alla formazione professionale è istituito un Comitato scientifico, con il compito di elaborare e proporre alla Commissione la sistematica rilevazione delle esigenze di formazione professionale, il programma annuale dei corsi, i temi, le modalità didattiche e organizzative, i docenti e i coordinatori esterni, i criteri per l'individuazione dei destinatari e ogni altro elemento necessario per la definizione di ciascuna iniziativa formativa. I componenti del Comitato scientifico partecipano ai corsi con compiti di coordinamento e di integrazione delle attività didattiche che vi si svolgono e ne riferiscono i risultati alla Commissione.

4. Il Comitato scientifico è composto da sedici magistrati o docenti universitari. Di esso fa parte un magistrato dell'Ufficio Studi designato dal Direttore dell'Ufficio.

5. I componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio ai sensi dell'art. 20 del regolamento di contabilità, su proposta della Commissione, per la durata di un anno. L'incarico è rinnovabile fino ad un massimo di tre anni.

6. La Nona Commissione, sulla base delle proposte del Comitato scientifico, redige i piani annuali di massima degli incontri di studio e delle altre attività di formazione professionale.

7. I componenti la Nona Commissione, coadiuvati dai componenti del Comitato scientifico, sovraintendono all'organizzazione e allo svolgimento degli incontri e seminari di studio e svolgono le funzioni di coordinatori interni, provvedendo ad eventuali adempimenti indifferibili ed urgenti.

Art. 29 - *bis*

Comitato per le pari opportunità in magistratura

1. È istituito il Comitato per le pari opportunità in magistratura con il compito di formulare, alle competenti Commissioni referenti, pareri e proposte finalizzati alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro dei magistrati oltre che alla promozione di azioni positive.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Sesta Commissione ed è composto da: *a)* due componenti del Consiglio Superiore della Magistratura; *b)* sei magistrati ordinari designati, in proporzione della loro rappresentatività, da associazioni della magistratura; *c)* due esperti designati dal comitato nazionale e dalla commissione per le pari opportunità fra uomo e donna istituiti, rispettivamente, presso il Ministero del lavoro e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Presidente ed i componenti del Comitato restano in carica fino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati.

4. Il Consiglio Superiore della Magistratura procede alla nomina del presidente e dei componenti non oltre tre mesi dal suo insediamento. Qualora, pur dopo la nomina del presidente e dei componenti del Consiglio Superiore, le associazioni e le amministrazioni indicate al comma 2 lettere *b)* e *c)* non abbiano provveduto alla designazione dei loro componenti, quelli facenti parte del precedente Comitato sono prorogati di diritto.

Capo IV

COMMISSIONI

Art. 32.

Rinnovo delle Commissioni

1. Le Commissioni sono nominate di regola ogni anno, tranne la Commissione per il regolamento del Consiglio e la Commissione per il bilancio del Consiglio ed il regolamento di amministrazione e contabilità, che restano in carica con la stessa composizione per tutta la durata del Consiglio. Sono eccettuate, altresì, le Commissioni speciali previste dall'ultimo comma dell'art. 30, che restano in carica per il tempo fissato nel provvedimento che le istituisce. Entro un mese dalla scadenza, il Presidente, con le stesse modalità, provvede alla nuova costituzione delle Commissioni e delle loro presidenze. Fino alla prima seduta successiva al rinnovo, ciascuna Commissione esercita le proprie funzioni nella composizione precedente.

2. Salvo quanto previsto dal primo comma, la composizione e la presidenza delle Commissioni non possono rimanere immutate. Ogni anno i componenti, di regola, sono rinnovati per almeno un terzo, ma per non più di due terzi.

Art. 33.

Commissione per il regolamento del Consiglio

1. La Commissione per il regolamento del Consiglio formula pareri sulla interpretazione del regolamento interno, quando ne sia richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Comitato di Presidenza o dal Consiglio; elabora proposte di modifica del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modifica del regolamento, che siano presentate da qualsiasi componente del Consiglio al Comitato di Presidenza, il quale informa il Consiglio.

Art. 34.

Assegnazione delle pratiche alle Commissioni

1. Il Comitato di Presidenza riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che siano indirizzati al Consiglio, e li trasmette alla Commissione competente, o, in caso di competenza di due Commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse, a tali Commissioni congiunte, ad eccezione degli esposti anonimi, i quali sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di Presidenza, secondo l'ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore.

2. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una Commissione, questa provvede direttamente ai sensi del primo comma.

3. Il Presidente di ogni Commissione assegna ogni pratica, tranne quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o più relatori tra i componenti la Commissione, secondo i criteri stabiliti da quest'ultima. La fa quindi iscrivere nel registro della Commissione, con indicazione del relatore, e all'ordine del giorno della Commissione.

4. Le Commissioni, esclusa la Quinta possono, con deliberazione unanime, decidere la formazione, nel proprio ambito, di sottocommissioni per la trattazione di determinate categorie di pratiche ovvero di pratiche per le quali sia di volta in volta decisa la trattazione in sottocommissione.

5. Ciascuna delle sottocommissioni è formata da tre componenti, dei quali due eletti dai magistrati ed uno eletto dal Parlamento, individuati con la decisione di cui al comma precedente. Le sottocommissioni sono presiedute l'una dal Presidente e l'altra dal Vicepresidente della Commissione. Se le sottocommissioni sono tre, la terza è presieduta dal componente più anziano.

6. La sottocommissione istruisce autonomamente le pratiche ad essa assegnate e presenta al Consiglio la relativa proposta.

7. Ciascun componente la Commissione, prima della deliberazione della proposta, può chiedere che la trattazione della pratica avvenga ad opera della Commissione nella sua composizione integrale.

8. Se lo ritiene opportuno la Commissione può affidare il compito di fungere da correlatore ad un componente del Consiglio che non faccia parte della Commissione stessa.

9. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio il Presidente della Commissione propone alla
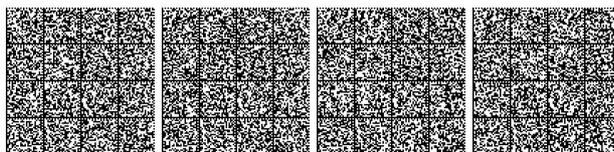
Commissione di richiedere al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o alla Autorità giudiziaria competente, se si tratti di questione di loro competenza e risulti che non ne siano già stati informati. Se si tratti di questione di competenza di altra Commissione, il Presidente ne propone la trasmissione ad essa; se l'altra Commissione sollevi questione di competenza, decide il Comitato di Presidenza.

10. Se due o più pratiche assegnate a diverse Commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e già non siano state rimesse alle Commissioni congiunte a norma del primo comma, le Commissioni che ne sono investite possono chiedere al Comitato di Presidenza di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età di una di esse.

[*11. È competente la seconda Commissione per le ipotesi in cui l'esposto, il rapporto, la segnalazione prospettino una situazione di incompatibilità nella quale, insieme a fattori derivanti da rapporti di parentela, coniugio, o stabile convivenza, concorrano fattori di incompatibilità ambientale o funzionale di altro tipo.*

12. La pratica per l'accertamento di una situazione di incompatibilità appartenente, per quanto prospettato nell'esposto, nel rapporto o nella segnalazione, alla competenza della prima o della seconda Commissione resta di competenza della stessa anche nel caso in cui, successivamente all'inizio della procedura, emergano fattori di incompatibilità il cui esame rientri nella competenza dell'altra Commissione.] (1)

Art. 35.

Registro delle Commissioni

1. La Segreteria di ogni Commissione tiene un registro ove le pratiche, ad essa assegnate, sono iscritte nell'ordine nel quale pervengono.

2. Per ciascuna pratica sono indicati la data di iscrizione, il nome del relatore e la data di assegnazione, la data della seduta nella quale sia stata presa in esame e le decisioni in essa adottate in proposito, gli eventuali incombenti istruttori disposti ed espletati, la data di ciascuna seduta nella quale se ne sia discusso e le conclusioni finali.

Art. 37.

Sedute delle Commissioni

1. Le Commissioni formate da non meno di sei componenti deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le Commissioni formate da tre deliberano con la partecipazione di tutti i componenti; in caso di impedimento di uno di essi, il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio nomina un supplente a sostituirlo. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio può, altresì, nominare un supplente per qualsiasi altra Commissione quando un suo componente sia temporaneamente impedito; il numero dei supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti la Commissione.

(1) Commi da intendersi come abrogati a seguito dell'accorpamento delle relative competenze presso la prima Commissione referente.

2. Il Presidente della Commissione convoca le sedute e le presiede. In caso di sua assenza, le presiede il Vicepresidente, o, se anche questi sia assente, il componente più anziano di età.

3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della Commissione, il suo Vicepresidente provvede agli altri atti di competenza del Presidente, per sua delega o per disposizione del Vicepresidente del Consiglio.

Art. 38.

Ordine dell'esame delle pratiche

1. Le pratiche elencate nell'ordine del giorno della Commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi siano obiezioni, si può derogare a tale ordine.

2. Ogni componente la Commissione può chiedere preventivamente al Presidente della Commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa venga in discussione, può chiedere il rinvio a data determinata. In ogni caso la data fissata non può eccedere i venti giorni.

3. Se il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio, il Comitato di Presidenza o il Presidente della Commissione ritengano l'urgenza di una pratica, essa è fissata per la prima seduta successiva alla sua assegnazione. Di ciò è dato avviso, almeno un giorno prima, ai componenti la Commissione e agli altri componenti del Consiglio.

4. La Commissione può procedere altresì alla discussione di una pratica assegnata, ancorché non iscritta al suo ordine del giorno, se la ritenga urgente. Tuttavia non può su di essa deliberare se non siano presenti tutti i suoi componenti e se uno di essi si opponga; in questi casi il rinvio non potrà, di regola, eccedere i due giorni.

5. Il Consiglio, ove ritenga l'assoluta urgenza di una pratica, può richiederne alla Commissione competente l'esame immediato.

Art. 41.

Partecipazione alle sedute delle Commissioni

1. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni e di partecipare alla discussione, senza diritto di voto.

2. A tal fine ogni componente del Consiglio può comunicare al Presidente di una Commissione di voler intervenire quando si tratta una determinata pratica, chiedendo che gli sia comunicata la data. Il Presidente della Commissione dà comunicazione della data da lui fissata al richiedente e ai componenti la Commissione.

Art. 42.

Incombenti istruttori

1. Quando una Commissione lo ritenga necessario, per istruire convenientemente una pratica che le sia stata assegnata, può richiedere informazioni e chiarimenti al Consiglio Giudiziario, al Presidente o al Procuratore Generale della Corte di Appello, al Presidente o al Procu-

ratore della Repubblica del Tribunale e al magistrato interessato. Il Presidente della Commissione provvede alle comunicazioni conseguenti.

2. Se la Commissione ritiene necessario invitare a presentarsi alla Commissione stessa, per esserne sentiti, i dirigenti degli uffici giudiziari sopraindicati, il magistrato interessato o altri magistrati, ovvero inviare sul posto uno o più dei suoi componenti per indagini, oppure avvalersi dell'Ispettorato presso il Ministero della Giustizia, ovvero effettuare visite ai distretti e agli uffici giudiziari per le questioni di propria competenza, dispone in conformità. La deliberazione è comunicata tempestivamente, oltre che ai Consiglieri, al Comitato di Presidenza che può assumere le iniziative atte a garantire il coordinamento rispetto alle attività delle altre Commissioni.

3. Per i fini di cui ai commi precedenti la Commissione può sentire i Consigli degli Ordini degli Avvocati per informazioni e chiarimenti, previa la comunicazione di cui al comma precedente.

4. Può altresì richiedere informazioni e chiarimenti ad autorità amministrative e procedere all'audizione di privati.

5. Su proposta del Presidente, del relatore o di altro componente la Commissione, quest'ultima, con deliberazione unanime, può delegare l'istruttoria della pratica ad uno o più componenti, eventualmente impartendo loro le direttive ritenute necessarie.

6. Nel caso previsto dal comma precedente, il Presidente o la Commissione impartiscono le opportune istruzioni per la tempestiva comunicazione agli altri componenti la Commissione degli atti istruttori che il relatore delegato intende compiere, diversi dall'acquisizione di documentazione presente negli atti del Consiglio e dalla richiesta di documenti ai dirigenti degli uffici giudiziari o ai Consigli Giudiziari. Per avvalersi dell'Ispettorato istituito presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sempre necessaria la previa deliberazione della Commissione. Per l'espletamento degli altri incombenti istruttori di cui ai commi 2, 3 e 4, deve essere data a tutti i componenti del Consiglio tempestiva comunicazione dell'incombente istruttorio ed eventualmente della data e del luogo fissato per l'esecuzione di esso.

7. Nel caso di opposizione di un componente la Commissione all'espletamento di un incombente istruttorio, sulla questione decide la Commissione.

8. Su proposta del Presidente, del relatore o di altro componente la Commissione, quest'ultima, con deliberazione unanime, può delegare al relatore o ai relatori l'espletamento di singoli incombenti, previa la comunicazione di cui al comma 6.

9. Nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 e 8, ogni componente del Consiglio ha facoltà di assistere e partecipare all'espletamento delle audizioni, anche se queste si svolgano fuori sede, ed ha facoltà di prendere parte alle visite ai distretti e agli uffici giudiziari.

Art. 43.

Deliberazioni delle Commissioni

1. Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli incombenti istruttori eventualmente disposti, la Commissione delibera le proposte che intende sottoporre al Consiglio e, ove non ritenga di confermare quello che ha riferito alla Commissione, designa fra i suoi componenti il relatore ovvero più relatori; il Presidente ne dà comunicazione al Vicepresidente del Consiglio, chiedendone l'inserzione all'ordine del giorno del Consiglio.

2. La relazione al Consiglio informa delle ragioni a sostegno della proposta formulata.

3. Se la Commissione ha deliberato di presentare relazione scritta o ne è stata richiesta dal Comitato di Presidenza o dal Consiglio, essa è sottoposta all'approvazione della Commissione e, quindi, trasmessa al Vicepresidente del Consiglio, che ne dispone la comunicazione in copia integrale a tutti i componenti, in allegato all'ordine del giorno della seduta cui è iscritta.

Capo V

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 45.

Formazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente, e, previo assenso del Presidente, è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consiglio.

2. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunto all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti di una Commissione, del Comitato di Presidenza o del Vicepresidente vengono aggiunti all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti, salvo che il Consiglio deliberi di non inserirli all'ordine del giorno. In ogni caso, se un componente ne faccia richiesta, ogni questione è rinviata alla seduta successiva. Su richiesta di un componente, il Consiglio può deliberare di non trattare con procedura d'urgenza l'argomento inserito nell'ordine del giorno ai sensi del presente comma. Se la richiesta è accolta, il Presidente fissa la data della discussione non oltre il trentesimo giorno, salvo che il Consiglio non abbia deliberato una data diversa. Nella seduta così fissata non può più essere proposta questione preclusiva, salvo che la stessa sia collegata a circostanze sopravvenute.

4. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma è predisposto un ordine del giorno speciale, distinto in sezioni autonome, rispettivamente denominate «sezione A» e «sezione B».

Nella «sezione A» sono inserite le proposte che siano state deliberate con voto unanime dei componenti delle singole commissioni e che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione non abbia richiesto di inserire nell'ordine del giorno ordinario, sempre che si tratti di:

a) proposte della Prima commissione di archiviazione per palese infondatezza o per incompetenza;

[b) *proposte della Seconda commissione di autorizzazione di incarichi di insegnamento, di presa d'atto o di non luogo a provvedere;*] (1)

c) proposte della Terza commissione relative ai trasferimenti ad uffici di merito non semidirettivi in cui non siano stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per merito o attitudini o punteggi per stato di salute, salvaguardia dell'unità familiare, esercizio delle funzioni in sedi disagiate;

d) proposte della Quarta commissione relative alla progressione in carriera, ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario o per astensione obbligatoria, al trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età, alle cessazioni per collocamento a riposo, a presa d'atto o non luogo a provvedere, all'inserimento e all'eliminazione di atti nei fascicoli personali dei magistrati, all'autorizzazione di incarichi extragiudiziari, prese d'atto e non luogo a provvedere;

e) proposte della Quinta commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali;

f) proposte della Sesta commissione di archiviazione, di non luogo a provvedere o di presa d'atto;

g) proposte della Settima commissione relative a pratiche tabellari, comprese le variazioni, unanimemente valutate dal Consiglio giudiziario e prive di osservazioni degli interessati, ad applicazioni endodistrettuali, supplenze, ferie, presa d'atto o non luogo a provvedere, nonché quelle di rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali;

h) proposte dell'Ottava commissione, escluse quelle in tema di incompatibilità, dispensa, revoca dell'ufficio o decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia, nonché in tema di sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici di pace;

i) proposte della Nona commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere, al tirocinio dei magistrati ordinari, al rilascio di copia di atti della procedura di concorso;

[l) *proposte della Decima commissione di archiviazione per palese mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare.*] (2)

Nella «sezione B» è inserita ogni altra proposta, diversa dalle precedenti (con esclusione di quelle attinenti al conferimento di uffici direttivi e alle modificazioni del regolamento interno), che sia stata deliberata all'unanimità e per la quale sia stato ulteriormente deliberato, pure con voto unanime dei componenti della relativa commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno speciale senza che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione abbia richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno ordinario.

5. Sulle proposte di cui al precedente comma il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente ne richieda, immediatamente ovvero subito dopo aver ottenuto i chiarimenti che avesse previamente domandato, la trattazione nelle forme ordinarie. In tal caso, ai fini del successivo inserimento di ciascuna proposta nell'ordine del giorno ordinario, le Commissioni competenti possono presentare apposite relazioni scritte a norma dell'art. 43, comma 3. La richiesta di trattazione in via ordinaria può anche essere avanzata con comunicazione scritta al Comitato di Presidenza almeno un giorno prima della data fissata per l'esame.

6. Le disposizioni dei precedenti quarto e quinto comma si applicano alle materie e alle competenze così come determinate nei decreti istitutivi delle Commissioni.

7. L'ordine del giorno speciale - sezioni A e B - deve essere distribuito a tutti i componenti del Consiglio e al Ministro almeno quindici giorni prima della data per la quale è fissata la trattazione.

Art. 49.

Discussione

1. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne faccia richiesta, può prendere la parola una sola volta per non più di cinque minuti.

2. La richiesta di rinvio, la questione preclusiva e quella sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito dopo la relazione (o le relazioni) della Commissione o la illustrazione della proposta principale da parte del proponente. Il Presidente dell'assemblea può ammettere la proposizione di tali richieste e questioni anche in momenti successivi qualora le stesse siano collegate a nuove circostanze o questioni.

3. Per la richiesta di rinvio, per la questione preclusiva, per quella sospensiva, per quella regolamentare e per l'opposizione alla trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 45, comma 3, sono ammessi soltanto interventi di durata non superiore a cinque minuti e sono escluse repliche e dichiarazioni di voto. Per la questione preclusiva, il Presidente, prima della discussione, può aumentare i tempi ed il numero degli interventi.

4. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno è introdotta e conclusa dal relatore o dai relatori (a partire da quello della proposta che ha avuto il maggior numero dei voti ovvero, in caso di parità dei voti, secondo l'ordine di presentazione della proposta in Commissione), i quali hanno a disposizione il tempo massimo di venti minuti per la relazione e quindici minuti per la replica: ogni componente può prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di dieci minuti. Lo stesso componente, sull'argomento in discussione, può, a richiesta, nuovamente intervenire una sola volta per non più di tre minuti dopo l'intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a parlare.

5. Per fatto personale si può chiedere la parola per non più di cinque minuti. È facoltà del Presidente della seduta concederla subito o in fine discussione.

6. Ogni componente, che non l'abbia già fatto nella discussione, può illustrare proposte ed emendamenti o fare dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti.

7. Il rispetto dei limiti di tempo è assicurato dal Presidente, il quale, prima dell'inizio della discussione, può aumentare i tempi stessi ove lo ritenga opportuno in relazione al rilievo e alla natura delle questioni trattate.

(1) Lettera da intendersi come abrogata a seguito del trasferimento delle relative competenze alla quarta Commissione referente.

(2) Lettera da intendersi come abrogata a seguito dell'accorpamento delle relative competenze presso la sesta Commissione referente.

8. In caso di argomenti di particolare rilievo il Consiglio può deliberare una deroga ai limiti di tempo nella discussione di merito, prima del suo inizio.

9. La richiesta di deroga è motivata per non più di dieci minuti dal proponente e su di essa è ammesso l'intervento di un solo componente a favore e di uno contro, per non più di cinque minuti. La questione è, quindi, immediatamente decisa e non sono ammesse dichiarazioni di voto.

10. A richiesta di almeno tre componenti, avanzata prima dell'inizio della discussione, tutti i tempi di cui ai commi 3 e 4 vengono aumentati di un terzo.

Art. 52.

Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del relativo decreto del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Esso sostituisce il regolamento di cui al decreto 25 novembre 1959 e successive modificazioni, che sono abrogati.

Roma, 27 settembre 2012

NAPOLITANO

Il segretario generale: VISCONTI

12A11412

DECRETO 8 ottobre 2012.

Inserimento nell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura del comma 3.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura;

Vista la delibera in data 6 giugno 2012 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha modificato l'art. 32 del Regolamento interno aggiungendo il comma 3;

Decreta:

Dopo il comma 2 dell'art. 32 del Regolamento interno è inserito il seguente comma:

«Art. 32. *(Rinnovo delle Commissioni).* — "3. Ogni componente non può far parte della stessa commissione per più di due anni, anche non consecutivi"».

Roma, 8 ottobre 2012

NAPOLITANO

Il segretario generale: VISCONTI

12A11413

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012.

Nomina del commissario straordinario per la gestione del comune di Roccagiovine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 giugno 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Roccagiovine (Roma) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Pierpaolo Pigliacelli;

Considerato che il dottor Pierpaolo Pigliacelli non può proseguire nell'incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

Il dottor Giovanni Todini è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Roccagiovine (Roma) in sostituzione del dottor Pierpaolo Pigliacelli, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 20 giugno 2012, il consiglio comunale di Roccagiovine (Roma) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dottor Pierpaolo Pigliacelli.

Considerato che il dottor Pierpaolo Pigliacelli, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Roccagiovine (Roma), del dottor Pierpaolo Pigliacelli con il dottor Giovanni Todini.

Roma, 26 settembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A11346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 2012.

Sostituzione di un componente del Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante «Nuove norme relative all'ordine della "Stella d'Italia"»;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 1° marzo 2012, con il quale venivano nominati i membri del consiglio dell'Ordine della Stella d'Italia;

Vista la necessità di sostituire un membro del consiglio dell'Ordine, l'ambasciatore Carla Zuppetti, perché nominato Ambasciatore d'Italia a Berna;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Il Ministro Plenipotenziario Cristina Ravaglia, direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, è nominato membro del Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia», in sostituzione dell'ambasciatore Carla Zuppetti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 2012

NAPOLITANO

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

12A11367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 2012.

Approvazione della nomina a Vice direttore generale della Banca d'Italia del dott. Fabio Panetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1999, n. 13;

Visti gli articoli 17 e 26 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006;

Visto l'articolo 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Visto la deliberazione del 24 settembre 2012 con la quale il Consiglio superiore della Banca d'Italia, convocato in seduta straordinaria, ha nominato Vice direttore generale dell'Istituto il dott. Fabio Panetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta

E' approvata la nomina del dott. Fabio PANETTA a Vice direttore generale della Banca d'Italia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di sei anni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 125

12A11588
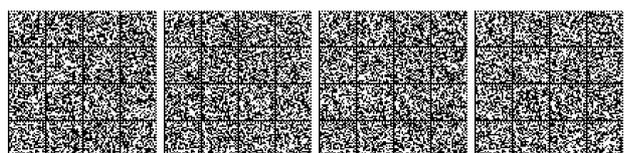
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2012.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002 concernente i coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 35, 36 e 37;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 21 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e, al tempo stesso, rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, l'individuazione delle strutture e del personale del Corpo forestale dello Stato da dislocare presso gli enti parco ed il relativo rapporto di dipendenza funzionale di dette strutture per l'espletamento dei servizi di sorveglianza di cui all'art. 21 predetto;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 2002, n. 216, concernente i coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato, emesso in attuazione del disposto del citato art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto in particolare, il dettato dell'art. 1, comma 1, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2002, il quale dispone che «presso ogni ente parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni o integrazioni, i cui territori non ricadono nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, è dislocato, ai sensi dell'art. 21 della legge medesima, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso»;

Visto,inoltre, il dettato dell'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2002 il quale, tra l'altro, dispone che «Il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato, degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori è dislocato presso ogni coordinamento territoriale, in ciascuna delle circoscrizioni coincidenti con il territorio dei parchi nazionali, secondo quanto indicato nella tabella B allegata»;

Considerato che per svolgere in modo ottimale i compiti attribuiti ai coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente è necessario prevedere l'impiego, presso gli stessi, anche di personale del ruolo direttivo dei funzionari e dei ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa del Corpo forestale dello Stato;

Vista la nota n. GAB-2012-2432 del 9 febbraio 2012 con la quale è stato richiesto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il concerto, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la nota n. 4863 del 23 marzo 2012 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha formalizzato il proprio concerto,

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ad ogni coordinamento territoriale, oltre al funzionario preposto, è assegnato personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato la cui specifica formazione sarà assicurata mediante corsi di specializzazione organizzati di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulle materie di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Il personale del Corpo forestale dello Stato dei ruoli direttivo dei funzionari, ispettori, sovrintendenti e degli assistenti e agenti è dislocato presso ogni coordinamento territoriale, in ciascuna delle circoscrizioni coincidenti con il territorio dei parchi nazionali, secondo quanto indicato nella tabella B allegata.».

Art. 2.

1. All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

«3-*bis*. Presso ogni coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato, in relazione e nel rispetto del numero totale di personale fissato nella tabella B allegata, sono, altresì, dislocate da tre a sei unità del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa.

3-*ter*. Il Corpo forestale dello Stato provvede alla dislocazione del proprio personale presso ciascun coor-

dinamento territoriale previa informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ente parco nazionale interessato.».

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2012

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CATRICALÀ

Il Ministro dell'ambiente e della tutele del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2012
Registro n. 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 107

12A11326

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 2012.

Sospensione del sig. Franco Fiorito dalla carica di consigliere regionale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 15, commi 4 bis e 4 ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma - Prot. n. 168080/2012 dell'8 ottobre 2012 con la quale è stata comunicata l'emanazione, in data 1 ottobre 2012, da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) nei confronti del Sig. Franco Fiorito, Consigliere regionale della Regione Lazio, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 110, 81 e 314 del codice penale;

Vista la medesima nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma - dell'8 ottobre 2012, con la quale venivano inviati gli atti trasmessi dal GIP presso il Tribunale di Roma relativi al fascicolo processuale n. 44714/2012 R.G.N.R. e n. 22716/2012 R.G.G.I.P. a carico del Signor Franco Fiorito, Consigliere Regionale della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 15, comma 4 ter, della citata legge n. 55/90;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 1 ottobre 2012 dal GIP presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del consigliere regionale della Regione Lazio Sig. Franco Fiorito, per i reati di cui agli articoli 110, 81 e 314 c.p.;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4 bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di "....consigliere regionale" quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 1º ottobre 2012 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55/90;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 2012 è accertata la sospensione del Sig. Franco Fiorito dalla carica di consigliere regionale della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 9 ottobre 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
GNUDI

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

12A11477
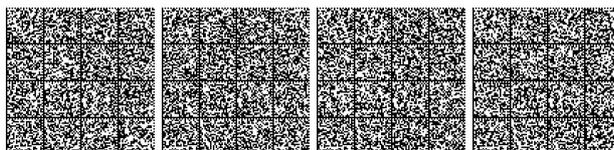
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2012 relativo al programma per la raccolta dei dati alieutici, di cui al regolamento CE n. 199/2008, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n.19/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione Europea n. 199 del 25 febbraio 2008 che, istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca, abrogando e sostituendo a partire dal 1° gennaio 2009 il regolamento CE n. 1543/2000;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di raccolta di dati di base per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 1078 del 3 novembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e gestione dei dati di base relativi alla pesca;

Vista la decisione della Commissione C(2012) 3024 del 10 maggio 2012 che, nel quantificare per l'Italia in euro 7.859.576,00 l'importo delle spese ritenute ammissibili relative all'anno 2012, previste dal programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici, stabilisce in euro 3.929.788,00 il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota, a carico del bilancio dello Stato, necessaria al finanziamento delle suddette spese, ammonta ad euro 3.929.788,00;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 14755 del 4 giugno 2012 che quantifica in euro 3.929.788,00 per l'anno 2012 il fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerato che con proprio decreto direttoriale n.49 del 21 dicembre 2009 è stato disposto il cofinanziamento nazionale per il programma dati alieutici per l'annualità 2009, ammontante ad euro 3.181.448,50, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerato che, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 14754 del 4 giugno 2012, l'ammontare della spesa complessiva finale, riferita all'annualità 2009, riconosciuta ammissibile dalla Commissione europea, è risultata pari ad euro 6.171.545,95, di cui euro 3.085.772,97 a carico dello Stato;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere al disimpegno della quota, a carico del fondo di rotazione, non riconosciuta ammissibile, pari ad euro 95.675,53;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Ai fini dell'attuazione del programma per la raccolta dei dati alieutici, richiamato in premessa, è autorizzato, per l'anno 2012, un cofinanziamento nazionale pubblico di euro 3.929.788,00 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota di euro 3.929.788,00 verrà erogata su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. La somma di euro 95.675,53 proveniente dall'assegnazione *ex lege* n. 183/198, relativa all'annualità 2009, di cui al decreto direttoriale n.49 del 21 dicembre 2009, in quanto non riconosciuta ammissibile dalla Commissione Europea, viene disimpegnata dal Fondo medesimo.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria, apportate dalla Commissione europea, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva le procedure per il rimborso al Fondo di rotazione delle eventuali somme erogate in eccedenza rispetto alla quota di spettanza del Fondo stesso, come determinata a seguito delle rettifiche operate dalla Commissione europea.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economie e finanze, foglio n. 399

12A11351

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2011) 4611 del 30 giugno 2011), prima annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 24/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea Dec. C(2011) 4611 del 30 giugno 2011, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0008904 del 16 aprile 2012, integrata dalla nota n. 0015210 del 5 luglio 2012, che quantifica in 3.481.280,00 euro il totale delle spese previste, per la prima annualità, relative ai n. 3 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane, di cui 1.740.640,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 1.740.640,00, quale onere di parte nazionale, di cui euro 696.256,00 a carico dello Stato ed euro 1.044.384,00 a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per il predetto fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2011) 4611 del 30 giugno 2011, è autorizzato per la prima annualità, un cofinanziamento statale di 696.256,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA - Organismo pagatore - secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva le procedure per il rimborso al Fondo di rotazione delle eventuali somme erogate in eccedenza rispetto alla quota di spettanza del Fondo stesso, come determinata a seguito delle rettifiche operate dalla Commissione europea.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA - Organismo pagatore - adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economie e finanze, foglio n. 359

12A11356

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento nazionale di un aiuto pubblico per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, per l'anno 2012, di cui agli articoli 68 - 70 del Regolamento CE n. 73/2009, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 18/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto in particolare l'art. 70 del predetto regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che prevede che gli Stati membri possano concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazio-

ne del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 639/2009 del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento CE del Consiglio n. 73/2009;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del predetto regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 del 19 gennaio 2009;

Visto in particolare l'art. 11 del predetto decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, che prevede un contributo comunitario di 70.000.000,00 di euro, pari al 75 per cento dell'ammontare complessivo, per il pagamento dei predetti premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9497 del 3 maggio 2012, che quantifica in 93.333.333,33 euro il contributo complessivo relativo ai predetti premi di assicurazione, per l'anno 2012;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9497 del 3 maggio 2012 che, a fronte di contributi comunitari pari a 70.000.000,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 23.333.333,33 euro, pari al 25 per cento del contributo complessivo relativo ai suddetti premi di assicurazione;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie, è autorizzato, per l'anno 2012, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 23.333.333,33 euro, per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, agli organismi pagatori interessati, previa indicazione mensile del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva le procedure per il rimborso al Fondo di rotazione delle eventuali somme erogate in eccedenza rispetto alla quota di spettanza del Fondo stesso, come rideterminata a seguito delle rettifiche operate dalla Commissione europea.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi all'aiuto pubblico per il pagamento dei premi di assicurazione ed effettua i controlli di competenza.

5. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione conclusiva sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economie e finanze, foglio n. 357

12A11357

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2011) 8761 del 30 novembre 2011), prima annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 22/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative-cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea Dec. C(2011) 8761 del 30 novembre 2011, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0009357 del 20 aprile 2012, integrata dalla nota n. 0015595 del 9 luglio 2012, che quantifica in 3.617.063,00 euro il totale delle spese previste, per la prima annualità, relative ai n. 4 programmi di promozione presentati da organizzazioni italiane, di cui 1.808.531,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 1.808.532,00, quale onere di parte nazionale, di cui euro 723.413,00 a carico dello Stato ed euro 1.085.118,00 a carico degli organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per il predetto fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, presentati da organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del regolamento CE n. 3/2008, nonché della decisione C(2011) 8761 del 30 novembre 2011, è autorizzato per la prima annualità, un cofinanziamento statale di 723.413,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA - organismo pagatore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva le procedure per il rimborso al Fondo di rotazione delle eventuali somme erogate in eccedenza rispetto alla quota di spettanza del Fondo stesso, come determinata a seguito delle rettifiche operate dalla Commissione europea.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA - organismo pagatore, adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economie e finanze foglio, n. 398

12A11358

DECRETO 1° ottobre 2012.

Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006,

relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera *n-bis*), e 9, comma 1, lettera *f-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come introdotti dall'art. 1, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2011, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Vista la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del supporto di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010;

Visti i regolamenti attuativi del citato decreto legislativo n. 39/2010, ed in particolare il regolamento emanato in applicazione dell'art. 3, in materia di disciplina del tirocinio, il regolamento emanato in applicazione dell'art. 6, in materia di iscrizione al Registro dei revisori legali, ed il regolamento emanato in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4, e 7, comma 7, concernente i requisiti di iscrizione al Registro dei revisori legali ed il contenuto informativo del registro;

Decreta:

Art. 1.

Contributi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze

1. I contributi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dai relativi regolamenti di attuazione, a copertura degli oneri in misura fissa che non rientrano nella contribuzione ordinaria annuale, sono determinati come segue:

a) contributo per l'iscrizione al registro del tirocinio, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione: € 50,00;

b) contributo per l'iscrizione al registro dei revisori legali delle persone fisiche, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione: € 50,00;

c) contributo per l'iscrizione al registro dei revisori legali delle società di revisione, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione: € 50,00;

d) contributo per l'iscrizione dei revisori legali di altri Paesi dell'Unione europea o dei Paesi terzi, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione: € 100,00;

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. L'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Incasso della contribuzione

1. I contributi di cui all'art. 1 sono versati mediante bonifico ordinario su apposito conto corrente intestato a Consip S.p.A., che ne tiene distinta contabilità, anche al fine della rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Consip versa i contributi incassati in ciascun bimestre di ogni anno, al netto di eventuali anticipazioni di imposte sostenute ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo XI, capitolo 3525, entro il termine di 10 giorni dalla chiusura del bimestre stesso. Consip versa altresì, con cadenza semestrale e con le modalità di cui al periodo precedente, gli interessi ed i frutti maturati sul predetto conto corrente.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2012

Il Ministro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 313

12A11411

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 ottobre 2012.

Individuazione dei contributi da escludere dalla base di calcolo e contestuale rideterminazione delle riduzioni di risorse previste, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6, comma 15-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prescrive che dal calcolo delle riduzioni delle spettanze dei comuni, effettuate in applicazione dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario;

Considerato che, in applicazione del richiamato art. 6, comma 15-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012, il Ministero dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2012 ed emanato in applicazione del citato art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, con il quale è stata determinata, a decorrere dall'anno 2012, la riduzione delle risorse per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti assumendo come base di calcolo i dati delle assegnazioni finanziarie riferite all'anno 2011, come risultanti alla data del 20 febbraio 2012 dal sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno;

Considerato che, in applicazione del citato art. 6, comma 15-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012 ed ai fini della riduzione di risorse, occorre operare l'esclusione dalla base di calcolo dei contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario;

Rilevato che i presupposti di cui art. 6, comma 15-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012 ricorrono in relazione ai contributi attribuiti nell'anno 2011 per lavori di costruzione della diga foranea di Molfetta in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonché dell'art. 4, comma 176 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 secondo quanto stabilito nella tabella 1 della stessa legge, oltre che della legge 13 dicembre 2010, n. 220, secondo quanto stabilito nella tabella E della stessa legge e di rifinanziamento del contributo previsto dall'art. 11-*quaterdecies*, comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione delle riduzioni di risorse per i comuni

1. Sono esclusi dalla base di calcolo delle riduzioni di risorse per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in applicazione delle disposizioni di all'art. 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, i contributi indicati in premessa attribuiti per lavori di costruzione della diga foranea di Molfetta.

2. La percentuale di riduzione delle risorse, già fissata al 19,492 con proprio decreto del 22 marzo 2012, è conseguentemente rideterminata al 19,523 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A11423

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 giugno 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «MORPHEE 71.3 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 9 marzo 2012 dall'impresa AAKO B.V., con sede legale in Olanda, 3830 AE Leusden, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Morphee 71,3 WG», contenete le sostanze attive dimetomorf e folpet, uguale al prodotto di riferimento denominato «Folpan Star» registrato al n. 13298 con D.D. in data 26 luglio 2011, dell'impresa Makhteshim Chemical Works;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Folpan Star» registrato al n. 13298;

esiste legittimo accordo tra l'impresa in questione e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2005/5/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva folpet nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva dimetomorf nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 settembre 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l'impresa AAKO B.V., con sede legale in Olanda, 3830 AE Leusden, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MORPHEE 71.3 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250 - 500; kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola, (Ravenna).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'impresa estera: Kwidza Agro GmbH - Vienna (Austria).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15390.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MORPHEE 71.3 WG Registrazione Ministero della Salute n. del

Composizione:
- Dimetomorf puro g 11,3
- Folpet puro g 60
- coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni –prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AAKO B.V.,
87 Arnhemseweg, 3810AE Leusden, The Netherlands
Rappresentata in Italia da
AAKO Italia S.r.l.
Via Masone, 9
24121 Bergamo
TEL: 0039 035 21 75 66

Officina di produzione:
KWIZDA Agro GmbH- Vienna (AUSTRIA)
SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Ravenna - (RA)

Contenuto: 250 – 500 g; 1-5-10-20-25 Kg

Partita n° vedi timbro

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DIMETOMORF 11% e FOLPET 60%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
DIMETOMORF: -----.

MORPHEE 71.3 WG

(granuli idrodispersibili)
FUNGICIDA A SISTEMIA LOCALE E DI COPERTURA PER VITE, POMODORO

FOLPET: **Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale. (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).**
Terapia: sintomatica Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
MORPHEE 71.3 WG è un fungicida antiperonosporico in granuli idrodispersibili che esplica attività locosistemica, translaminare e di copertura in grado di interferire con i processi biochimici che presiedono alla formazione della parete cellulare del fungo, causando la degradazione della stessa e la conseguente morte del patogeno. L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora è sia preventiva che curativa. Infatti dimetomorf (fungicida CAA) e folpet (fungicida multi-sito), principi attivi complementari nel meccanismo d'azione ed appartenenti a due famiglie chimiche diverse, sono in grado di bloccare la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Il prodotto, grazie alla presenza di folpet, possiede anche un'azione frenante sullo sviluppo della Muffa grigia e, su pomodoro, anche su altri patogeni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE (esclusivamente per uve da vino; da non usare per uve da tavola): contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), alla dose di 180-200 g/hl (1,8-2 kg/ha) con attività collaterale verso Muffa grigia(*Botrytis cinerea*). I trattamenti vanno distanziati di 10-12 giorni fino alla fase di allegagione compresa, in funzione dell'andamento climatico e della incidenza della malattia. Dalla fase di pre-chiusura grappolo alla raccolta proseguire la protezione antiperenosporica con fungicidi con diverso meccanismo di azione. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno con i fungicidi CAA.
POMODORO: contro Peronospora (*Phytophtora infestans*), alla dose di 160-200 g/hl (1,6 -2 kg/ha) nei periodi favorevoli all'infezione ed a intervalli di 8-10 giorni con attività collaterale verso Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Alternariosi (*Alternaria spp.*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Septoriosi (*Septoria lycopersici*). Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno con i fungicidi CAA.

ISTRUZIONI PER L'USO: **Versare la dose prestabilita di prodotto nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mescolare accuratamente ed aggiungere altra acqua fino al volume desiderato.**

COMPATIBILITÀ
MORPHEE 71.3 WG non è miscibile con prodotti alcalini.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER VITE, 7 GIORNI PER POMODORO.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

2 2 GIU. 2012

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del....."

12A11335

DECRETO 22 giugno 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «SILGLIF TOP CL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 5 aprile 2012 dall'impresa Feichemie Schwebda GmbH con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.6, D-5114, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Silglif Top CL», contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato «Gliphogan Top CL» registrato al n. 15096 con D.D. in data 19 ottobre 2011, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Gliphogan Top CL» registrato al n. 15096;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva Glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva glifosate;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Feichemie Schwebda GmbH con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.6, D-5114, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SILGLIF TOP CL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 500; litri 1 - 5 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle imprese estere:

Agan Chemical Manifacturer Ltd, Ashdod 77102 - Israele;

Monsanto Europe S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15405.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SILGLIF TOP CL

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilammin.co pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd, Ashdod 77102 (Israele)
MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)
Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)
Registrazione del Ministero della Salute n°... del ...
Confezioni ml 100 – 500; Litri 1 – 5 – 20
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per evitare pericoli all'uomo e all'ambiente, attenersi alle istruzioni per l'uso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:
SILGLIF TOP CL è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
SILGLIF TOP CL non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:
* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con le attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermante)
* Non impiegare più di 200 - 400 l/ha . Qualora sia necessario controllare le infestanti che nascono successivamente al trattamento con SILGLIF TOP CL, impiegare prodotti ad azione residuale quali ad esempio Oxifluorfen,
AVVERTENZE:
* impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari é inefficace.
* agitare bene prima dell' uso sia la confezione che la miscela
* teme il gelo
* l'impiego su mais è consentito solo sull'interfila
* da non impiegare in pre-raccolto

CAMPI DI IMPIEGO:
* Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, olivo e vite da vino e da tavola.
* Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino).
* Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive o schermate:
-ortaggi (carciofo, carota, fagiolino, fava, melanzana, pisello, pomodoro), patata, mais, soia, bietola da zucchero, rosa.
-vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti, di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, in pre-semina, pre-trapianto o post-raccolta: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, soia, riso, prati, vivai.

* Aree non destinate alle colture agrarie: Aree rurali e industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie.
Argini di canali, fossi e scoline di asciutta.

DOSI :
Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Annuali e bienni:
1 - 3 L/ha : Alopecurus sp. (Coda di volpe), Avena sp. (Avena), Lolium sp.(Loglietto), Mercurialis sp (Mercorella)., Poa sp. (Fienarola), Oriza sativa var. silvatica (Riso crodo), Ammi majus (Visnaga maggiore), Amaranthus sp. (Amaranto), Calendula sp. (Calendula), Chenopodium sp.(Farinaccio), Orobanche (Succhiamele), Portulaca sp. (Porcellana comune), Raphanus sp. (Rafano), Senecio sp. (Senecio), Sinapis sp. (Senape), Stellaria sp. (Centocchio), Veronica sp. (Veronica)
Perenni:
3,5 - 4,5 L/ha : Agropyron repens (Gramaccia), Carex sp. (Carice), Cirsium sp (Cardo campestre)., Euphorbia sp. (Euforbia), Glyceria sp. (Gramignone), Hipericum sp. (Iperico), Leersia oryzoidea (Asperella), Phalaris sp. (Falaride) , Rumex sp. (Romice), Sonchus sp. (Grespino), Sorghum halepense (Sorghetta).
5 - 6 L/ha : Alisma sp. (Piantaggine d'acqua), Asfodelus sp. (Asfodelo), Butomus sp. (Giunco fiorito), Cyperus sp. (Cipollino), Ferula sp. (Ferula), Juncus sp. (Giunco), Nardus sp. (Nardo), Scirpus sp. (Scirpo), Sparganium sp. (Coltellaccio), Tussilago sp. (Tossilagine).
7 - 9 L/ha : Agrostis sp. (Capellini dei campi), Alium sp. (Aglio selvatico), Artemisia sp. (Assenzio selvatico), Arundo sp. (Canna selvatica), Cynodon sp. (Gramigna) , Eracleum sp. (Panaceo), Glechoma sp. (Ellera), Oxalis sp. (Ossalide), Paspalum sp., Phragmines sp. (Cannuccia), Pteridium sp. (Felce), Ranunculus sp. (Ranuncolo), Rubus sp. (Rovo) , Tipha sp. (Tifa), Urtica sp. (Ortica).
10 L/ha : Aristolochia sp. (Aristolachia), Clematis sp. (Clematide), Convolvolus sp. (Vilucchio), Rubia peregrina (Robbia).
Arbusti:
4 - 6 l/ha: Acer sp. (Aceri), Fraxinus sp. (Frassino), Genista sp. (Ginestra), Salix sp. (Salice), Sambucus sp.(Sanbuco) , Vaccinum sp. (Mirtillo)
10 l/ha: Calluna sp. (Brugo), Cistus sp. (Cisto), Erica sp. (Erica), Lonicera sp. (Caprifoglio).

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva)

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

FITOTOSSICITÀ : Il prodotto non è selettivo

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
22 GIU. 2012

SILGLIF TOP CL

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd, Ashdod 77102 (Israele)
MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)
Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)
Registrazione del Ministero della Salute n°... del ...
Confezioni: ml 100
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ... 2 2 GIU. 2012

12A11336

DECRETO 22 giugno 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «SHAMAL CL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 2 aprile 2012 dall'impresa Feichemie Schwebda GmbH con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.6, D-5114, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SHAMAL CL, contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Gliphogan Top Cl registrato al n. 15096 con D.D. in data 19 ottobre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Gliphogan Top Cl registrato al n. 15096;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva Glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva glifosate;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Feichemie Schwebda GmbH con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.6, D-5114, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SHAMAL CL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 – 500; l 1 – 5 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Agan Chemical Manifacturer Ltd, Ashdod 77102 - Israele;

Monsanto Europe S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15401.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SHAMAL CL

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute cautele. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd, Ashdod 77102 (Israele)
MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n° .... del ......

Confezioni: ml 100 – 500; Litri 1 – 5 – 20

Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per evitare pericoli all'uomo e all'ambiente, attenersi alle istruzioni per l'uso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:
SHAMAL CL è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
SHAMAL CL non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:
* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con le attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermante)
* Non impiegare più di 200 - 400 l/ha . Qualora sia necessario controllare le infestanti che nascono successivamente al trattamento con SHAMAL CL, impiegare prodotti ad azione residuale quali ad esempio Oxifluorfen,

AVVERTENZE:
* impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari è inefficace.
* agitare bene prima dell' uso sia la confezione che la miscela
* teme il gelo
* l'impiego su mais è consentito solo sull'interfila
* da non impiegare in pre raccolto

CAMPI DI IMPIEGO:
* Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, olivo e vite da vino e da tavola.
* Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino).
* Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive o schermate:
-ortaggi (carciofo, carota, fagiolino, fava, melanzana, pisello, pomodoro), patata, mais, soia, bietola da zucchero, rosa.
-vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti, di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, in pre-semina, pre-trapianto o post-raccolta: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, soia, riso, prati, vivai.

* Aree non destinate alle colture agrarie: Aree rurali e industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie.
Argini di canali, fossi e scoline di asciutta.

DOSI :
Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Annuali e biennl:
1 - 3 L/ha : Alopecurus sp. (Coda di volpe), Avena sp. (Avena), Lolium sp.(Loglietto), Mercurialis sp (Mercorella)., Poa sp. (Fienarola), Oriza sativa var. silvatica (Riso crodo), Ammi majus (Visnaga maggiore), Amaranthus sp. (Amaranto), Calendula sp. (Calendula), Chenopodium sp.(Farinaccio), Orobanche (Succhiamele), Portulaca sp. (Porcellana comune), Raphanus sp. (Rafano), Senecio sp. (Senecio), Sinapis sp. (Senape), Stellaria sp. (Centocchio), Veronica sp. (Veronica)

Perenni:
3,5 - 4,5 L/ha : Agropyron repens (Gramaccia), Carex sp. (Carice), Cirsium sp (Cardo campestre)., Euphorbia sp. (Euforbia), Glyceria sp. (Gramignone), Hipericum sp. (Iperico), Leersia oryzoidea (Asperella), Phalaris sp. (Falaride) , Rumex sp. (Romice), Sonchus sp. (Grespino), Sorghum halepense (Sorghetta).
5 - 6 L/ha : Alisma sp. (Piantaggine d'acqua), Asfodelus sp. (Asfodelo), Butomus sp. (Giunco fiorito), Cyperus sp. (Cipollino), Ferula sp. (Ferula), Juncus sp. (Giunco), Nardus sp. (Nardo), Scirpus sp. (Scirpo), Sparganium sp. (Coltellaccio), Tussilago sp. (Tossilagine).
7 - 9 L/ha : Agrostis sp. (Capellini dei campi), Alium sp. (Aglio selvatico), Artemisia sp. (Assenzio selvatico), Arundo sp. (Canna selvatica), Cynodon sp. (Gramigna) , Eracleum sp. (Panaceo), Glechoma sp. (Ellera), Oxalis sp. (Ossalide), Paspalum sp., Phragmines sp. (Cannuccia), Pteridium sp. (Felce), Ranunculus sp. (Ranuncolo), Rubus sp. (Rovo) , Tipha sp. (Tifa), Urtica sp. (Ortica).
10 L/ha : Aristolochia sp. (Aristolachia), Clematis sp. (Clematide), Convolvulus sp. (Vilucchio), Rubia peregrina (Robbia).

Arbusti:
4 – 6 l/ha: Acer sp. (Aceri), Fraxinus sp. (Frassino), Genista sp. (Ginestra), Salix sp. (Salice), Sambucus sp.(Sanbuco) , Vaccinum sp (Mirtillo)
10 l/ha: Calluna sp. (Brugo), Cistus sp. (Cisto), Erica sp. (Erica), Lonicera sp. (Caprifoglio).

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva)

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

FITOTOSSICITÀ : Il prodotto non è selettivo

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

22 GIU. 2012

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...."

SHAMAL CL

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale Isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute cautele. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd, Ashdod 77102 (Israele)
MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n° .... del ......
Confezioni: ml 100
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

12 2 GIU. 2012

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"

12A11345
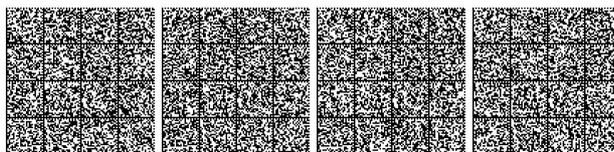
DECRETO 3 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Wolf Katja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Wolf Katja, nata a Gera (Germania) il 16 settembre 1977, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Kinderkrankenschwester" (infermiera pediatrica) conseguito in Germania presso l'Istituto Evangelico di Formazione Professionale per Infermieri – Reparto Infermeria Pediatrica Gilead di Bielefeld in data 20 marzo 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere pediatrico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che in data 1° aprile 2003 l'interessata ha ricevuto dall'Ufficio di controllo della sanità pubblica, dell'igiene veterinaria e alimentare della Città di Bielefeld l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Kinderkrankenschwester";

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze di Servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il proprio decreto datato 15 marzo 2011, inviato con nota prot. DGRUPS/0014671-P del 18 marzo 2011, con il quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere espresso dalla Conferenza di Servizi in data 15 ottobre 2009 per un titolo identico a quello della richiedente, ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato, per analogia, al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di un semestre, pari a 450 ore, da svolgersi in area critica o in una prova attitudinale nelle seguenti materie in cui la formazione è risultata carente: infermieristica clinica in area critica e terapia intensiva pediatrica (pediatria d'urgenza, chirurgia pediatrica infermieristica d'urgenza, anestesiologia pediatrica, traumatologia infantile, infermieristica clinica in area critica pediatrica, farmacologia clinica d'urgenza), etica, deontologia e legislazione professionale;

Vista la nota del 28 marzo 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota del 26 luglio 2012, prot. 0079867-BZ, con la quale il Direttore tecnico-assistenziale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio, svoltosi presso l'Ospedale centrale di Bolzano;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Kinderkrankenschwester" (infermiera pediatrica) conseguito in Germania presso l'Istituto Evangelico di Formazione Professionale per Infermieri – Reparto Infermeria Pediatrica Gilead di Bielefeld in data 20 marzo 2003, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Kinderkrankenschwester" a partire dal giorno 1° aprile 2003, dalla signora Wolf Katja, nata a Gera (Germania) il 16 settembre 1977, cittadina tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Art. 2.

La signora Wolf Katja è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11348

DECRETO 5 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pirtac Cristina Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Pirtac Cristina Loredana nata a Roman (Romania) il giorno 7 agosto 1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Moldova" di Roman nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 29/05/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Moldova" di Roman nell'anno 2011, dalla signora Pirtac Cristina Loredana, nata a Roman (Romania) il 7 agosto 1987 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Pirtac Cristina Loredana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11347

DECRETO 5 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Crisan Mihai Petru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Crisan Mihai Petru nato a Nucet (Romania) il giorno 11 gennaio 1969, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 02/03/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno 2011, dal sig. Crisan Mihai Petru, nato a Nucet (Romania) il 11 gennaio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Crisan Mihai Petru è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11349

DECRETO 5 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Ceauru Eduard Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Ceauru Eduard Florin nato a Curtea de Arges (Romania) il giorno 26 aprile 1986, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Ion Cantacuzino" di Pitesti nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23/12/2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Ion Cantacuzino" di Pitesti nell'anno 2010, dal sig. Ceauru Eduard Florin, nato a Curtea de Anges (Romania) il 26 aprile 1986 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Ceauru Eduard Florin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11350

DECRETO 9 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrei Corina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Andrei Corina Elena nata a Tirgoviste (Romania) il giorno 11 maggio 1989, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Spiru Haret» di Tirgoviste nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 24 maggio 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale

delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Spiru Haret» di Tirgoviste nell'anno 2011, dalla sig.ra Andrei Corina Elena, nata a Tirgoviste (Romania) l'11 maggio 1989 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Andrei Corina Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11337

DECRETO 9 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Crisan Alexandra Calina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Crisan Alexandra Calina nata a Birlad (Romania) il giorno 22 agosto 1986, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra Crisan Alexandra Calina, nata a Birlad (Romania) il 22 agosto 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Crisan Alexandra Calina, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A11338

DECRETO 9 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bandiu Elena Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Bandiu Elena Nicoleta, nata a Ploiesti (Romania) il giorno 9 aprile 1978, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di «tehnician specialist, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità, e relativa traduzione, rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumena – Ministero della Sanità della Romania - in data 28 maggio 2012, che certifica che l'interessata, avendo esercitato effettivamente e lecitamente, per un periodo di cinque anni consecutivi negli ultimi sette precedenti il rilascio dell'attestato medesimo, l'attività di infermiera responsabile dell'assistenza generale, può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33 bis della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «tehnician specialist, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 2004 dalla signora Bandiu Elena Nicoleta, nata a Ploiesti (Romania) il giorno 9 aprile 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Bandiu Elena Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A11339

DECRETO 9 ottobre 2012.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bupirimate approvata in conformità al Regolamento (CE) n.1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’art. 80 concernente “misure transitorie”;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 540/2011 che riporta l’elenco di tutte le sostanze attive, tra cui il bupirimate, considerate approvate in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell’allegato al presente decreto hanno ottemperato presentando, entro i termini previsti, la necessaria documentazione per adeguare i prodotti fitosanitari alle nuove disposizioni relative alla sostanza attiva in questione;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bupirimate, siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi;

Considerato, pertanto, che al termine delle necessarie verifiche, previste per questa prima fase di adeguamento, è risultato che i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente regolamento, soddisfano i requisiti richiesti;

Considerato altresì, che le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari, riportate nell’allegato al presente decreto possono essere concesse fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva bupirimate, fatto salvo la presentazione, entro i termini stabiliti, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle “disposizioni specifiche” dell’allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 nella riga relativa alla sostanza attiva in questione;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari, fino al 31 maggio 2021, termine dell’approvazione della sostanza attiva bupirimate, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati, pena la revoca dell’autorizzazioni;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell’allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva bupirimate, approvata in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva stessa.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, riportati in allegato, gli adempimenti e gli adeguamenti che prevedono la presentazione di un dossier che deve essere conforme alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle “disposizioni specifiche” dell’allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 nella riga relativa alla sostanza attiva bupirimate.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva bupirimate ri-registrati provvisoriamente fino al 31 maggio 2021

N.	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
1	2983	NIMROD	13/11/1978	Makhteshim Chemical Works Ltd
2	13405	TRINEX EW	18/12/2006	Makhteshim Chemical Works Ltd
3	13771	NIMROD 250 EW	02/04/2007	Makhteshim Chemical Works Ltd
4	13879	NIMO 250	10/08/2007	Makhteshim Chemical Works Ltd
5	14074	TRINEX 250 EW	31/03/2008	Makhteshim Chemical Works Ltd

12A11344

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rita Pisu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Rita Pisu nata a Sorgono (Italia) il 21 dicembre 1968, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "NVQ Level 2 in Health And Social Care" e di "NVQ Level 3 in Health and Social Care-Adults" conseguiti in Gran Bretagna presso la City and Guilds of London Institute di Londra, rispettivamente il 17 agosto 2009 ed il 6 luglio 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "Operatore Socio Sanitario" come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione", sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di titoli identici a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 15 luglio 2010 e del 19 dicembre 2006;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

I titoli di "NVQ Level 2 in Health And Social Care e NVQ Level 3 in Health and Social Care-Adults" conseguiti in Gran Bretagna presso la City and Guilds of London Institute di Londra rispettivamente il 17 agosto 2009 ed il 6 luglio 2010, dalla signora Rita Pisu nata a Sorgono (Italia) il 21 dicembre 1968, sono riconosciuti quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11352

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Quinones Quinones Sandra Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Quinones Quinones Sandra Lucia, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Tecnico Auxliar de Enfermeria» conseguito in Colombia e rilasciato dall'Università «Mariana» di San Juan De Pasto (Colombia) in data 22 febbraio 2007 ai fini dell'esercizio professionale in Italia di Operatore Socio Sanitario;

Visto il provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Preso atto della corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Operatore socio sanitario» come contemplato dal provvedimento citato;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16 comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della conferenza di servizi del 14 aprile 2011;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Tecnico Auxliar de Enfermeria» conseguito in Colombia e rilasciato dall'Università «Mariana» di San Juan de Pasto (Colombia) nell'anno 2007 dalla sig.ra Quinones Quinones Sandra Lucia nata a Tumaco Narino (Colombia) il giorno 1° novembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio sanitario.

Art. 2.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche e integrazioni, perde efficacia qualora l'interessata non lo abbia utilizzato, ai fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio;

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11353

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuttienchalil Xavier Thresia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kuttienchalil Xavier Thresia, cittadina indiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Auxiliary Nurse-Midwifery Certificate» conseguito in India presso l'Assisi Hospital di Channapetta (India) ai fini dell'esercizio professionale in Italia di operatore socio sanitario;

Visto il provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Preso atto della corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Operatore socio sanitario» come contemplato dal provvedimento citato;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16 comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della conferenza di servizi del 22 marzo 2012;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Auxiliary Nurse-Midwifery Certificate» conseguito in India presso l'«Assisi Hospital» di Channapetta (India) nell'anno 1998 dalla sig.ra Kuttienchalil Xavier Thresia nata a Perumpadappu-Kerala (India) il giorno 20 settembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio sanitario.

Art. 2.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche e integrazioni, perde efficacia qualora l'interessata non lo abbia utilizzato, ai fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio;

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11354

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Dhahbi Lazhar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il proprio decreto direttoriale in data 8 febbraio 2005 con protocollo DGRUPS/IV/5301 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «infermiere», conseguito in Tunisia nel 2000 dal sig. Dhahbi Lazhar nato a Monastir (Tunisia) il giorno 15 novembre 1973, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
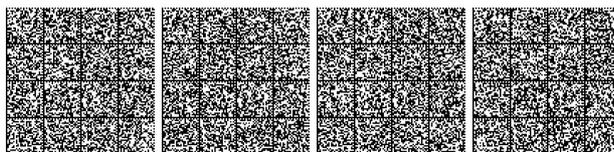
Considerato che il predetto decreto direttoriale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Dhahbi Lazhar si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale del sig. Dhahbi Lazhar proposta in data 16 agosto 2012;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

1. Il titolo di «infermiere» conseguito nell'anno 2000 presso la scuola professionale della sanità di Sousse (Tunisia) dal sig. Dhahbi Lazhar nato a Monastir Tunisi (Tunisia) il giorno 15 novembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dhahbi Lazhar è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11355

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2012.

Modalità di comunicazione sulla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, lettera *f)*;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 concernente le comunicazioni obbligatorie;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera *f)* della legge 28 giugno 2012, n. 92, occorre fissare le modalità di comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

Il presente decreto definisce le modalità di comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato.

Art. 2.

Modalità di comunicazione

La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato, va comunicata al centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro secondo le modalità di trasmissione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, concernente le comunicazioni obbligatorie.

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

Il Ministro: FORNERO

12A11365

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 agosto 2012.

Proroga del programma di arresto definitivo del Piano di disarmo di cui al Piano di adeguamento dello sforzo di pesca delle unità operanti nell'ambito dell'accordo tra l'Unione Europea e la Repubblica Islamica di Mauritania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto in particolare l'art. 21, lettera a, punto *iii)*, del regolamento CE n. 1198/2006 inerente il piano di adeguamento dello sforzo di pesca elaborato a fronte della riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o di altra intesa;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il programma operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo con decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010, e la relativa revisione predisposta in conformità al disposto di cui all'art. 18, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1198/2006 ed inviata ufficialmente alla Commissione europea in data 5 luglio 2012;

Visto il decreto direttoriale 22 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 295 del 18 dicembre 2010, di adozione del piano di adeguamento dello sforzo di pesca delle unità operanti nell'ambito dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania;

Considerato che l'obiettivo atteso di riduzione della flotta oceanica italiana operante nell'ambito dell'accordo CE - Mauritania è stato fissato, dal piano di adeguamento di cui al D.D. 22 maggio 2010 e correlativamente dal programma operativo nazionale, nella misura del 63,5% (in termini assoluti 2315 GT su di un totale di 3645 GT; in termini numerici di cinque motopescherecci su un totale di sette);

Considerato che per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della flotta da pesca interessata dal piano di adeguamento è stabilito il termine di due anni dall'entrata in vigore del piano di disarmo previsto dal piano di adeguamento medesimo;

Considerato che il suddetto decreto prevede l'entrata in vigore dello stesso a decorrere dalla data di registrazione del provvedimento da parte degli organi controllo quale requisito di efficacia;

Considerato che tale decreto è stato registrato dall'ufficio centrale del bilancio in data 25 agosto 2010 e, pertanto, gli obiettivi di riduzione devono essere realizzati entro i due anni successivi, coincidenti con il 25 agosto 2012;

Vista l'istanza dell'armatore interessato, presentata in data 3 agosto 2012 e assunta a protocollo n. 19993 del 7 agosto 2012, con la quale si chiede la proroga, sino al 31 dicembre 2012, del termine per il completamento delle procedure tecnico/amministrative finalizzate all'arresto definitivo della quinta ed ultima nave da pesca interessata dal piani di adeguamento;

Considerato che il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dello sforzo di pesca costituisce l'interesse pubblico prioritario perseguito dall'amministrazione quale autorità di gestione del programma operativo FEP;

Vista la nota del 7 agosto 2012 con la quale è stato comunicato agli competenti della DG Mare l'intendimento dell'amministrazione di concedere la proroga richiesta sino al 18 dicembre 2012;

Ritenuto pertanto di accogliere la suddetta richiesta di proroga per consentire la definizione delle procedure di arresto definitivo dell'ultima nave oggetto di riduzione dello sforzo di pesca in Mauritania al fine di completare il piano di ritiro e raggiungere gli obiettivi, in termini di GT e Kw, fissati dal piano di adeguamento medesimo e dal programma operativo;

Decreta:

Il programma di arresto definitivo previsto dal piano di disarmo di cui al piano di adeguamento in premessa citato, deve essere realizzato entro il 18 dicembre 2012.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle capitanerie di porto, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2012

Il direttore generale: ABATE

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 112

12A11334
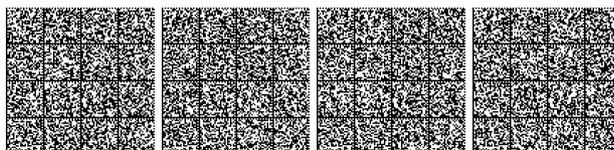
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 15 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO E TRENTINO - ALTO ADIGE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 20 settembre 2012, prot. n. 9772, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza, con la quale si comunica il mancato funzionamento, dalle ore 12 del giorno 17 settembre 2012 alle ore 18 del giorno 18 settembre 2012, dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Vicenza;

Accertato che il mancato funzionamento dei predetti servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Vicenza è da attribuirsi a sostituzione del server censuario;

Vista la nota del Garante del contribuente per il Veneto del 3 ottobre 2012, prot. n. 752/2012;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Vicenza dalle ore 12 del giorno 17 settembre 2012 alle ore 18 del giorno 18 settembre 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 15 ottobre 2012

Il direttore regionale: SELLERI

12A11424

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERA 11 ottobre 2012.

Modifiche alla delibera 347/2012/R/IDR - Differimento del termine per la raccolta dati in materia di servizio idrico integrato e disposizioni speciali per la Regione autonoma Valle d'Aosta. (Delibera n. 412/2012/R/IDR).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 ottobre 2012;

Visti:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un "quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs 152/06);

- il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (di seguito: decreto-legge 70/11), come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'art. 10 commi 14 e 15;

- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01 (di seguito: d.P.R. 244/01);

- la legge 26 marzo 2010, n. 42 (di seguito: legge 42/10);

- il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116, recante "Abrogazione parziale a seguito di *referendum* dell'art. 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato" (di seguito: d.P.R. 116/11);

- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 21;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"

- la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011;

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);

- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, GOP 63/11;

- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 29/2012/A /IDR;

- la deliberazione dell'Autorità 1° marzo 2012, 74/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

- il documento per la consultazione dell'Autorità 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);

- il documento per la consultazione dell'Autorità 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici — Il metodo tariffario transitorio" (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR).

Considerato che:

- l'art. 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95" e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

- in particolare, sono state trasferite all'Autorità le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo dei servizi idrici, finalizzate alla determinazione delle tariffe;

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, è stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;

- con il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, l'Autorità ha presentato le prime considerazioni e orientamenti in tema di regolazione tariffaria del servizio idrico, affrontando alcune problematiche, la cui soluzione è propedeutica a qualsiasi regime di regolazione del servizio;

- alla consultazione, di cui al precedente punto, hanno partecipato un numero elevato di soggetti portatori di interessi diversi; e che tutte le risposte pervenute, in tempo utile, sono state analizzate dall'Autorità;

- come ampiamente condiviso dai soggetti partecipanti alla consultazione, emerge l'esigenza di adottare, con urgenza, un primo intervento tariffario transitorio e, conseguentemente, procedere alla raccolta dati finalizzata a tale adozione;

- la raccolta dati è funzionale alla definizione dei costi del servizio e, pertanto, è propedeutica e indipendente dalla metodologia tariffaria che individua, invece, lo strumento con cui tali costi dovranno essere riconosciuti;

- a tal fine, con il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, l'Autorità ha delineato un percorso temporale finalizzato alla raccolta dati, alla definizione e all'approvazione del metodo tariffario transitorio;

- le analisi, condotte sulle banche dati in possesso delle amministrazioni locali e nazionali, hanno permesso di evidenziare le esigenze informative e di raccolta dati necessarie allo svolgimento delle attività di definizione della metodologia tariffaria transitoria;

- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti, in capo ai gestori del servizio idrico integrato, alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, definizione che sarà oggetto del citato metodo tariffario transitorio;

- con la medesima deliberazione 347/2012/R/IDR, è stato anche previsto che la raccolta dei dati, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, fosse rimandata ad un successivo momento, atteso che i metodi tariffari attualmente vigenti in tali Province autonome risultano adeguati a perseguire le finalità alla base della metodologia tariffaria transitoria.

Considerato, inoltre, che:

- nel corso delle consultazioni avviate con i soggetti interessati, è stata, da più parti, segnalata la necessità di prorogare il termine previsto dall'art. 2.1, della deliberazione 347/2012/R/IDR per la trasmissione dei dati all'Autorità, alla luce di asserite difficoltà di reperimento di alcuni dei dati richiesti; e che tale richiesta risulta maggiormente motivata per le gestioni dirette degli enti locali, a causa della tenuta contabile di tali amministrazioni, non direttamente riscontrabile nei formulari proposti;

- nell'ambito dell'istruttoria, di cui ai precedenti alinea, è emerso, altresì, che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha adottato una propria metodologia tariffaria, disciplinata dalla delibera della Giunta regionale 2 dicembre 2005, n. 4149. Per tale metodologia valgono le medesime considerazioni, già declinate per l'esclusione, dall'applicazione della metodologia tariffaria transitoria, delle gestioni presenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Ritenuto che:

- sia opportuno acconsentire ad un differimento del termine previsto dall'art. 2, comma 1, della deliberazione 347/2012/R/IDR per la trasmissione dei dati all'Autorità, fissando tale termine al 31 ottobre 2012;

- sia opportuno rinviare ad un successivo momento la raccolta dei dati dei gestori che operano, oltre che nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche nella Regione autonoma Valle d'Aosta, fermo restando l'obbligo, anche per essi, di accreditarsi, ai sensi della deliberazione GOP 35/08, all'anagrafica operatori dell'Autorità, compilando il relativo modulo di accreditamento disponibile sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.autorita.energia.it/it/anagrafica.htm

Delibera:

1. di apportare le seguenti modificazioni alla deliberazione 347/2012/R/IDR:

a) all'art. 1, dopo la definizione Gestore di servizio idrico integrato, aggiungere la seguente definizione: "Metodo tariffario CIPE è la metodologia di determinazione delle tariffe conforme alla deliberazione CIPE 117/08";

b) all'art. 2, comma 1, le parole "15 ottobre 2012" sono sostituite con le parole "31 ottobre 2012";

c) all'art. 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-*bis* Il termine di cui al precedente comma è fissato al 15 novembre 2012 per i gestori del SII le cui tariffe, attualmente applicate, sono conformi al metodo tariffario CIPE";

d) all'art. 5, comma 2, dopo le parole "nelle Province autonome di Trento e Bolzano" sono aggiunte le parole "nonché nella Regione autonoma Valle d'Aosta";

2. di pubblicare il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data di prima pubblicazione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it., sulla *Gazzetta Ufficiale* e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale;

3. ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.P.R. 244/01, il presente provvedimento è altresì comunicato alle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e FederUtility.

Milano, 11 ottobre 2012

Il presidente: BORTONI

12A11340

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 ottobre 2012, n. **29**.

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2012, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

Agli Uffici Centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato Alle Amministrazioni autonome dello Stato

All'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

Alla Banca d'Italia amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro

All'Agenzia interregionale per il fiume Po

Alla Corte dei conti

Alle Sezioni regionali della Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alle Avvocature distrettuali dello Stato

Agli Uffici territoriali del Governo

Al Dipartimento delle finanze

All'Agenzia delle entrate

All'Agenzia del demanio

All'Agenzia del territorio

All'Agenzia delle dogane

All'Equitalia S.p.A.

Al Dipartimento del Tesoro - Direzione V

Al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi delle Poste italiane S.p.A.

Alla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo

Ai Commissari o rappresentanti del Governo per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano

Alle Ragionerie delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

All'Associazione bancaria italiana

La presente circolare, al fine di assicurare la massima omogeneità dei comportamenti da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario 2012, fornisce dettagliate istruzioni riportate nell'Allegato 1.

In particolare tali istruzioni individuano gli adempimenti in materia di entrate, di spese e di patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, così come previsto dalla normativa contabile e dall'art. 193, 3 comma, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.

Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare.
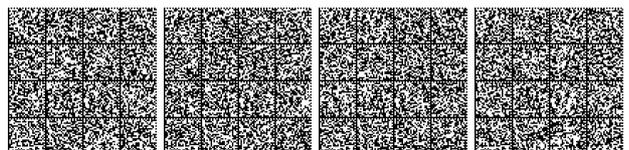
Entrate:

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Al fine di superare le difficoltà operative rappresentate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato e dalla Banca d'Italia e consentire, quindi, la corretta contabilizzazione delle entrate erariali, si ritiene possibile derogare, limitatamente alle operazioni di chiusura, alla disposizione contenuta nell'art. 62 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato riguardante le rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e consentire altresì che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.

Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2012, gli Uffici riscontranti del sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43) si avvalgono delle funzionalità S.I.E. («Sistema Informativo Entrate»), accessibile dall'ambiente intranet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le modalità ed istruzioni relative saranno contenute, come di consueto, nel «Manuale per le operazioni relative al consuntivo delle entrate per l'esercizio 2012».

Spese:

Si raccomanda alle Amministrazioni centrali, nonché agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un preventivo esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-*bis* C. G. o di mod. 62 C.G.

Va peraltro precisato che una valutazione più attenta di tali necessità consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessità proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.

In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti Uffici periferici, prevede la possibilità di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime. Ciò, ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessità dei singoli Uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.

Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalità previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli Uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.

Si raccomanda agli Uffici periferici di comunicare tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Si segnala, inoltre, la necessità di effettuare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi» presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno già addebitato al «conto disponibilità» per i quali le suddette Tesorerie non possono rendicontare fino a quando non è disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.

La sistemazione contabile in parola dovrà procedere a partire dai titoli di epoca più remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nelle sopraindicate «Istruzioni» al titolo Spese da Sistemare, lettera B «Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute».

Per quanto concerne le contabilità speciali intestate a funzionari delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione.

Sarà, pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza.
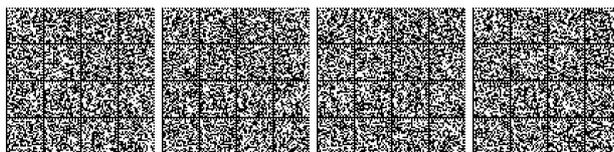
Patrimonio:

Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione».

Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessità di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significatività in riferimento all'economicità della gestione patrimoniale. Come indicato, poi, dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità). Si rammenta che, per quanto concerne i beni mobili ed immobili, la classificazione secondo il SEC 95 non sostituisce la distinzione in «categorie» dei beni dello Stato, ma è aggiuntiva ad essa.

Per quanto riguarda la valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, si fa riferimento all'art. 3 del citato decreto interministeriale con cui, per l'appunto, sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico. Tali criteri, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 c.c. suscettibili di utilizzazione economica.

Per quanto concerne i sistemi informativi mediante i quali effettuare le operazioni di chiusura delle contabilità, a partire dall'esercizio finanziario 2012 la rendicontazione patrimoniale verrà effettuata sulla nuova area del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appositamente dedicata al Sistema del Conto del Patrimonio (SIPATR), finalizzata alla raccolta, alla elaborazione ed alla consultazione dei dati patrimoniali. Il sistema SIPATR è sviluppato con una nuova architettura in area Web, rispondente a tutti i requisiti di accessibilità dettati dalla normativa, nel più ampio e già avanzato processo di migrazione delle applicazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dal sistema Multiple Virtual Storage (MVS) verso piattaforme Web più evolute. Si fa presente che, relativamente ai beni immobili, l'avvenuta integrazione dei sistemi informativi dell'Agenzia del demanio e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, consente al SIPATR di ricevere telematicamente le informazioni, che andranno vistate dalle singole Ragionerie territoriali dello Stato e che determineranno, ai fini della rendicontazione patrimoniale, le risultanze contabili connesse alle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare.

In proposito, occorre segnalare che, a partire dal 1° gennaio 2012, è entrato in vigore il nuovo sistema delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato, con specifico riguardo ai beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e dei beni immobili facenti parte del demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dall'Agenzia del demanio. In merito, si specifica che, a seguito del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 marzo 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2011, n. 159, e successiva errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 2011), recante «Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato», si è proceduto alla revisione e alla completa informatizzazione delle anzidette scritture contabili.

L'attuazione del predetto decreto è stata demandata a due specifici provvedimenti:

Provvedimento del ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore dell'Agenzia del demanio prot. n. 124834 del 29 dicembre 2011, con il quale è stato individuato il nuovo sistema delle scritture contabili «Provvedimento di concerto»);

Provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 130433 del 30 dicembre 2011, con il quale sono state dettate le disposizioni per disciplinare la migrazione dei dati dalle vecchie alle nuove scritture e per regolamentare la relativa fase di transizione («Provvedimento»).

Conseguentemente, è stato realizzato l'applicativo denominato «Inventario Beni immobili dello Stato-IBIS, che provvede all'acquisizione dei flussi trasmessi in via telematica dall'Agenzia del demanio, secondo scadenze prestabilite, e contenenti i dati delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili al fine del successivo riversamento dei medesimi dati al SIPATR, previa verifica e validazione da parte degli uffici riscontranti.

Il citato applicativo consente, altresì, l'accesso alla documentazione giustificativa, posta a supporto delle variazioni, direttamente nella banca dati dell'Agenzia del demanio.

Stante la portata innovativa dei predetti provvedimenti e dell'applicativo IBIS, sono state diramate agli uffici riscontranti apposite istruzioni con la circolare 28 maggio 2012, n. 20/RGS, volte ad esporre le modifiche normative intervenute e ad illustrare il nuovo sistema di scritture contabili nonché a fornire adeguati indirizzi per l'espletamento dei riscontri di competenza.

Si coglie l'occasione per anticipare che, con l'apertura del nuovo esercizio finanziario, verranno svolte importanti attività di migrazione su una nuova piattaforma tecnologica dei sistemi informativi in uso presso la Ragioneria generale dello Stato a supporto della gestione del bilancio e delle spese. Con apposita nota operativa verranno comunicate le date del periodo di chiusura e verranno impartite istruzioni per l'utilizzo del nuovo sistema informativo per la gestione delle spese.

In relazione poi all'operatività delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli uffici tenuti alla resa delle contabilità, viene altresì riportato nelle predette Istruzioni il «Calendario degli adempimenti» per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.

La presente circolare è disponibile nella specifica area, accessibile attraverso il sito «www.rgs.mef.gov.it».

Roma, 17 ottobre 2012

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO N. 1

CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ISTRUZIONI OPERATIVE*
E
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

* Le modifiche o integrazioni alle precedenti istruzioni sono evidenziate in grassetto.

ENTRATE

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA CONTABILITA'

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio **entro il 10 gennaio 2013** agli U.C.B. presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema Informativo delle Entrate (S.I.E) e dal Sistema Informativo Ragioneria Generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (R.G.S.) - con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con Circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con Circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il Capo XXXII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Ai fini di quanto sopra le Agenzie Fiscali ed Equitalia S.p.A. sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione dei tributi, affinché provvedano a rendere le proprie contabilità amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarità rilevate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato (R.T.S.).

Le stesse R.T.S, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilità in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella Circolare della R.G.S. n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione dell'art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del Tesoro – Direzione V (Ufficio I), agli Uffici Centrali del Bilancio (U.C.B.) competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli U.C.B. e dalle R.T.S., secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della R.G.S. - I.G.I.C.S.. Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonché per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il S.I.E. **entro il termine improrogabile del 30 marzo 2013**.

Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 64 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento
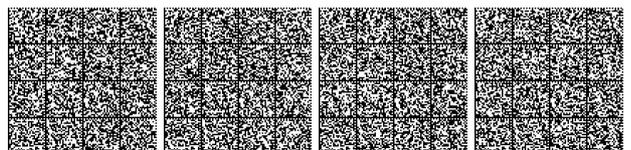
dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Sarà cura poi delle Tesorerie eseguire le variazioni prenotate **entro il termine improrogabile del 12 aprile 2013** e renderle disponibili al S.I.E. **non oltre il 19 aprile 2013**.

Alla scadenza del termine per eseguire le variazioni gli Uffici che hanno effettuato le relative prenotazioni ne verificano l'esito e, qualora rilevino discordanze, ne danno segnalazione al Dipartimento della R.G.S. – IGEPA, oltrechè agli U.C.B. ed al Dipartimento del Tesoro, secondo le rispettive competenze.

SPESE

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire gli ordini di pagare ai competenti U.C.B ed alle R.T.S. **entro e non oltre il 5 dicembre 2012**.

Gli U.C.B. e le R.T.S. potranno validare i mandati informatici **fino al 20 dicembre 2012**.

L'Istituto incaricato del servizio di tesoreria accetterà i mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2012, **fino alla data ultima del 21 dicembre 2012** (così come dispone l'art. 194 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007).

Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali è già noto il nome dei creditori, l'esatto ammontare dei debiti e la scadenza degli stessi (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).

B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti U.C.B. ed alle R.T.S. gli ordini di accreditamento da accreditare in contabilità speciale entro **il termine del 10 dicembre 2012. Gli U.C.B. e le R.T.S. potranno inoltrare i suddetti ordini di accreditamento alle Tesorerie entro il 14 dicembre 2012**.

Relativamente agli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria le stesse Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di farli pervenire ai competenti U.C.B. ed alle R.T.S. **non oltre il termine del 30 novembre 2012. Gli U.C.B e le R.T.S. potranno inoltrare i suddetti ordini di accreditamento** alle Tesorerie **entro il 10 dicembre 2012 per consentire** la successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni

Si fa presente che **entro il termine del 20 dicembre 2012** le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Tesorerie gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette Tesorerie anche:

a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o riversamento di ritenute;

b) gli ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

Le Tesorerie restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che dovessero pervenire dopo il suddetto termine del **20 dicembre 2012**. Solo a seguito di specifica
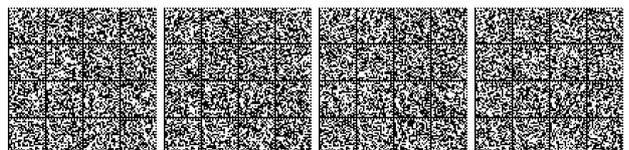
segnalazione per iscritto da parte dell'Amministrazione emittente con la quale siano esplicitati i motivi di indifferibilità dei pagamenti, le Tesorerie procederanno egualmente - anche dopo il citato termine - all'ammissione a pagamento di limitatissimi quantitativi di titoli per i quali siano state ravvisate caratteristiche di urgenza. Al riguardo, si sottolinea che le Amministrazioni dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella Circ. R.G.S. n. 25 del 9 giugno 2010 in materia di termini entro i quali i titoli cartacei debbono pervenire presso le Tesorerie.

La Banca d'Italia accetterà gli ordinativi informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria fino alla data ultima del 27 dicembre 2012.

Le Tesorerie restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2012 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.

I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Tesorerie, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre e comunque materialmente riscossi da parte del funzionario delegato entro il 31 dicembre 2012.

Si invitano i funzionari delegati che emettono **entro il mese di novembre 2012** buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste Italiane S.p.A., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda alla suddetta Società di procedere al più presto, e comunque entro il mese di dicembre, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Tesoreria competente. Al riguardo si evidenzia che in caso contrario la contabilizzazione dei titoli in argomento da parte delle Tesorerie avverrà necessariamente nell'esercizio successivo con conseguenti riflessi sulla concordanza con le evidenze contabili prodotte dai Funzionari Delegati.

C) Decreti di assegnazione fondi.

Le Amministrazioni centrali avranno cura di far pervenire ai competenti U.C.B. i decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 "Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale" **non oltre il termine del 22 novembre 2012**.

Gli Uffici periferici, destinatari dei predetti decreti, provvederanno a far pervenire gli ordini di pagare alle R.T.S. competenti, entro il termine di cui al precedente punto *A)*.

D) Adempimenti sui pagamenti non andati a buon fine e non rinnovati entro il 31 dicembre 2012.

Si richiama l'attenzione su quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 96 delle Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato (I.S.T.), che introduce un termine al permanere delle risorse relative ai pagamenti disposti tramite mandato informatico e non andati a buon fine, sul conto di tesoreria 20353, intestato a IGEPA, cui è affidato il rinnovo dei relativi pagamenti. In particolare il comma 2-bis stabilisce che le somme restano depositate sul conto 20353 fino alla chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sullo
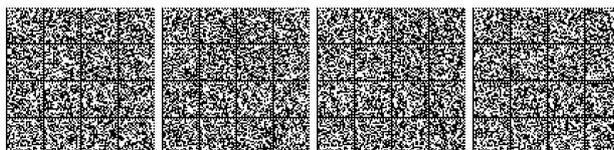
stesso conto; trascorso detto termine, IGEPA provvede al versamento all'entrata del bilancio statale delle risorse riferite ai pagamenti non rinnovati.

Per le somme affluite sul conto 20353 nel corso dell'esercizio 2011, pertanto, gli UCB e le RTS competenti dovranno inviare la richiesta di rinnovo del pagamento entro il 31 dicembre 2012, tenuto conto che successivamente le risorse relative ai pagamenti non rinnovati saranno versate al Bilancio dello Stato.

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, **entro il 31 gennaio 2013**, alle competenti Tesorerie un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonché l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le R.T.S. che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al S.I.R.G.S.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'articolo 14 del d. lgs. 30 giugno 2011 n. 123.

In proposito si precisa:

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti **entro il 25 gennaio 2013**;

b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre **il 31 dicembre 2012,** perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Tesoreria, per la parte non ancora erogata **entro il 29 marzo 2013**, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro la chiusura dell'esercizio 2012, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie di cui al precedente *"Termini di emissione dei titoli di spesa"*. Va altresì rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis, comma 1, del R.D. 18/11/1923, n. 2440, distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.
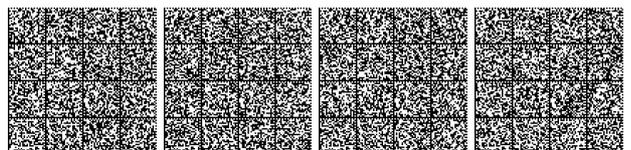
Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera c), del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 99, concernente " Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ".

E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilità generale – primo, secondo e terzo comma – si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilità generale e dell'art. 9 del D.P.R. 367/1994.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento è stato disposto, sia - fatta eccezione per la contabilità in discorso degli Enti militari, come precisato nella parte riferita agli *"ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE"* (punto 2, relativo ai *funzionari delegati titolari di contabilità speciali*) – nell'anno seguente durante il quale, com'è noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle Tesorerie, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.

B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

Entro il 31 gennaio 2013, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli U.C.B. e alle R.T.S. che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate, i cui ordini di accreditamento presentino una disponibilità residua **al 31 dicembre 2012,** da compilarsi distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle Tesorerie i modelli 66T/ 31ter C.G. relativi ai buoni e agli ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32 bis C.G. relativi agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2012 e trasportati all'esercizio 2013 provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:

- in un elenco saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento emessi **entro il 31 dicembre 2012** e non portati in uscita entro la stessa data dalle Tesorerie, che sono quindi da trasportare all'esercizio 2013, quali risultano dai modelli 32 bis C.G. – (cfr. *ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE*, punto 1 relativo ai *funzionari delegati*); sul predetto elenco vanno indicati, l'importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo;
- in un altro elenco saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali, **alla data del 31 dicembre 2012**, non è stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento, indicando l'importo totale quale prodotto della loro

sommatoria. Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2012 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; i modelli 62 C.G. in questione dovranno essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;

- infine, un modello 62 C.G. va compilato per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere più avanti anche la lettera G).

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei predetti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2013 degli ordinativi rimasti insoluti o scritturati in conto sospeso (O/A di 32 bis C.G.) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), saranno utilizzati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine i predetti ordini di accreditamento dovranno essere emessi utilizzando gli appositi moduli di O/A di 32 bis C.G., come previsto dalla Circolare R.G.S. n. 8 del 31 marzo 2004.

Tali moduli devono riportare i dati identificativi degli originari ordini di accreditamento, desumibili dai modelli 32 bis C.G., relativi all'esercizio finanziario 2012, che la Banca d'Italia trasmetterà agli U.C.B. o alle R.T.S. e ai funzionari delegati interessati. Si ribadisce che l'importo totale dell'Ordine di Accreditamento per modello 32 bis c.g. deve essere riportato anche nella somma prelevabile in buoni, per consentire la regolarizzazione contabile di eventuali buoni, scritturati in conto sospeso.

Le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti, mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, **se non pervenuti alla data del 31 agosto 2013.**

Le Tesorerie, al ricevimento degli ordini di accreditamento provvederanno direttamente alla sistemazione degli ordinativi trasportati, senza attendere dal funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32 bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione.

Per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2011 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi", la Banca d'Italia trasmetterà agli U.C.B. presso le singole Amministrazioni o alle R.T.S. gli elenchi dei predetti ordinativi (mod. 79 R.T.).

In proposito si richiama l'attenzione delle Amministrazioni affinché provvedano tempestivamente all'emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile dei predetti ordinativi, riportando nei moduli di O/A di 32 bis C.G. i dati identificativi presenti nei modd. 79 R.T. La Banca d'Italia trasmetterà agli U.C.B. e alle R.T.S. sopra citati gli elenchi (mod. 79 R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le Amministrazioni dovranno emettere

improrogabilmente **entro il 28 giugno 2013** i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della R.G.S. – I.G.B. - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento.

Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo **fino al termine massimo del 15 febbraio 2013**.

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2012 quando la relativa comunicazione della locale Tesoreria non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine **del 15 febbraio 2013** dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli U.C.B. e le R.T.S. non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2012 e trasportati all'esercizio 2013.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1. se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;
2. distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati negli *"ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE"*, punto 1, relativo ai *funzionari delegati*.

C) Trasporto degli ordini di accreditamento.

L'art.61-bis della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio».

Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della «spesa»:

- dal n. 1001 al 6999: Spese correnti;
- dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale;
- dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passività finanziarie.

La facoltà del trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 12 novembre 2011, n. 184 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2011 di ripartizione in capitoli dello stesso bilancio, è estesa - per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito delle relative missioni/programmi/centri di responsabilità - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

❖ **DIFESA:**

- Difesa e sicurezza del territorio / Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari / Bilancio e affari finanziari: **capitoli 1170** e **1173**;
- Difesa e sicurezza del territorio / Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare / Segretariato generale: **capitolo 1346**;
- Difesa e sicurezza del territorio / Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari / Segretariato generale: **capitolo 1322**;
- Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego delle forze navali / Marina militare: **capitolo 4415**;
- Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego delle forze aeree / Aeronautica militare: **capitolo 4570**;
- Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza: **capitolo 4885**.

❖ **INFRASTRUTTURE E TRASPORTI:**

- Ordine pubblico e sicurezza / Sicurezza e controllo dei mari, nei porti e sulle coste / Capitanerie di porto: **capitoli 2176** e **2179**.

Le Tesorerie ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto, si atterranno alle indicazioni trasmesse per via informatica dal Dipartimento della R.G.S. alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio rapporti con il Tesoro.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3°, 444 e 448 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, quali risultano modificati con D.P.R. n. 402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, **entro il termine ultimo del 11 gennaio 2013**, alle Tesorerie la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde consentire alle Tesorerie di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto **entro il previsto termine del 14 gennaio 2013**.
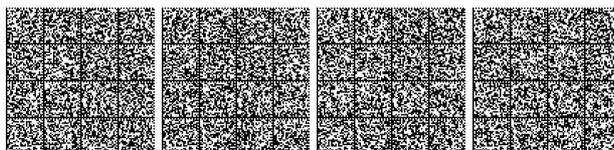
Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto è già avvenuto nell'anno precedente.

A seguito delle parifiche effettuate dalle Tesorerie con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento e sulla base delle eventuali richieste di trasporto avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone, **entro il 21 gennaio 2013**, un flusso informatico contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Il Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato assegnerà l'imputazione contabile per il nuovo esercizio finanziario a tutti gli ordini di accreditamento per i quali il funzionario delegato avrà richiesto il trasporto alle competenti Tesorerie **entro e non oltre il termine dell'11 gennaio 2013**.

Le Tesorerie, una volta ricevute le informazioni da detto Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, notificheranno ai funzionari delegati gli estremi della nuova imputazione degli ordini di accreditamento trasportati.

D) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2012.

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) dei " *TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA*", al fine di consentirne l'agevole pagamento da parte delle competenti_Tesorerie **non oltre il 31 dicembre 2012**, ultimo giorno lavorativo dell'esercizio.

Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti **al 31 dicembre 2012**, viene effettuato dalle competenti Tesorerie che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli in conto del nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Tesorerie per essere annullati.

Per gli ordinativi tratti su contabilità speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Tesorerie, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio 2013.

Il trasporto degli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Tesorerie che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

In considerazione del fatto che i capitoli di bilancio dell'esercizio 2012, ai quali sono stati imputati gli ordini di pagamento di cui sopra, potrebbero non essere vigenti nell'esercizio 2013 per effetto di soppressione o rinumerazione dei capitoli, le Tesorerie sono autorizzate a scritturare i predetti ordini di pagamento al conto sospeso "collettivi" in attesa che il Dipartimento dell'Amministrazione Generale provveda ad assegnare agli stessi la nuova imputazione al bilancio. A tal fine le Tesorerie provvederanno a comunicare alle Ragionerie Territoriali l'elenco degli ordini di pagamento di cui sopra, con l'indicazione dei relativi "codici meccanografici". Le stesse avranno cura di effettuare tempestivamente gli adempimenti di propria competenza al fine di consentire alle Tesorerie di scritturare i predetti titoli in esito definitivo e di rendicontarli alla Corte dei Conti.
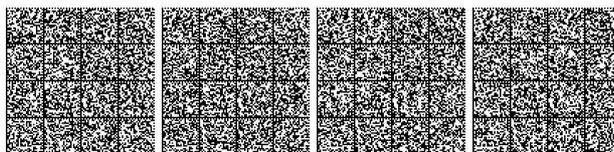
E) Rimanenze di importi non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2012.

Ai sensi dell'art. 59 bis della legge di contabilità generale dello Stato, come è noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino **al 20 dicembre 2012** una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere **entro il 31 dicembre 2012** al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «Entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

F) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente – dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - **rimasti da versare al 31 dicembre 2012**, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2013. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici Scolastici Regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficoltà nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981 gli ordinativi mod. 31 C. G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 2012 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2013, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi ultimi il funzionario delegato dovrà emettere il mod. 62 C. G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32-bis C. G., che contiene la nuova imputazione dei titoli che si trasportano dovrà, naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-bis C. G., con il quale dovrà essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verrà imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza.

Per quanto concerne i contributi previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE

I funzionari delegati trasmettono **entro il 31 gennaio 2013** (come già indicato nelle *"SPESE DA SISTEMARE"*) alle Tesorerie un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonché le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le Tesorerie appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Tesorerie, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque
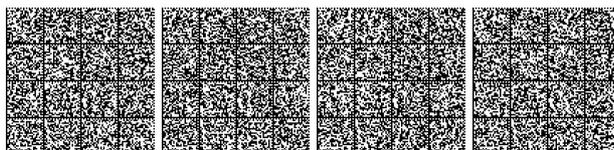
giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi **entro il 19 aprile 2013**, trasmettono:

- agli Uffici di controllo della Corte dei conti i decreti di variazione o di riduzione mod.15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonché una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti;
- all'U.C.B. o alla R.T.S. competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere **entro il 15 aprile 2013** l'elenco predetto, le Tesorerie – dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli.

Per l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, le Tesorerie provvederanno a trasmettere all'Ufficio Centrale di Ragioneria (U.C.R.) i decreti di riduzione o di variazione mod. 15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonché due copie del mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inutilizzati.

Una copia del predetto mod. 34 C.G. verrà trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.

Si fa presente che per quanto concerne l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, si provvederà con separata Circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilità.

Inoltre le medesime Tesorerie, **entro l'11 febbraio 2013**, dovranno trasmettere:

1) *ai funzionari delegati,* l'elenco in doppio esemplare (mod. 32-bis C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2012. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Tesorerie ed il cui importo è stato già compreso (in base agli elementi contenuti nel mod. 31-ter C.G.) negli elenchi mod. 62 C.G., verrà successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2013.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Tesorerie e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2013 e prima che sia indicata la nuova imputazione. Gli ordinativi così pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Tesorerie per essere annullati. Le stesse Tesorerie restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 2011, trasportati all'esercizio 2012 e non ancora estinti al 31 dicembre 2012, nonché gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2012 con la stampigliatura «da non trasportare» rimasti inestinti alla data del 31 dicembre 2012.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Tesorerie provvederanno alla loro elencazione in un apposito modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Tesoreria, salvo le disposizioni di cui all'articolo 121 delle Istruzioni sui Servizi di Tesoreria dello Stato;

2) *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali*, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilità, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di
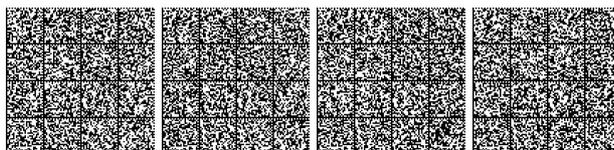
emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilità speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) *agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti*, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C.G. e 34 C.G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Tesorerie di provvedere affinché, **entro il 31 dicembre 2012**, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A. e da eventuali altri uffici pagatori.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si interessano le Tesorerie a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilità delle spese fisse e delle pensioni.

Le Tesorerie assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31 - bis C.G. o buoni speciali modello 31 - quater C.G., nei casi previsti, provvederanno a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.

Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A. e da altri uffici pagatori nonché dalle Tesorerie diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Tesoreria, che ne darà notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).

Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2013 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente *"SPESE DA SISTEMARE"*, all'U.C.B. o alla R.T.S. competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2013, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod.31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle R.T.S. competenti.

In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2013, le Tesorerie completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in

evidenza il loro tempestivo pagamento entro il 31 dicembre 2012. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovrà eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2012 e pagati entro il 31 dicembre 2012, ma versati presso la Tesoreria successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui alle *"SPESE DA SISTEMARE"*, sub lettera B), affinché si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A., non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie, dovranno far carico per l'esercizio 2013 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.

Le Tesorerie riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Le R.T.S. in base alle competenze loro attribuite dagli articoli 4 e 5 del DM relativo alla riallocazione delle funzioni, dovranno trasmettere **entro il 15 gennaio 2013** alla Sezione regionale della Corte dei Conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici Scolastici Regionali, ed al competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti, per capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2012.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2012, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della Legge di Contabilità Generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle suddette R.T.S. interessate ai pagamenti all'U.C.B. presso il Ministero dell'Interno.

Le **R.T.S.** dovranno, altresì, trasmettere, **entro il 31 gennaio 2013**, agli U.C.B. presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2012 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (Politiche previdenziali / Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati / Interventi / Dipartimento del Tesoro) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2012, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi U.C.B. deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

Le **R.T.S** provvederanno, inoltre, a comunicare tempestivamente alle Tesorerie i codici meccanografici e i corrispondenti capitoli cui imputare gli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio 2012, non appena riceveranno il relativo

elenco da parte delle medesime Tesorerie, come precisato alla lettera D) del paragrafo "SPESE DA SISTEMARE".

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2012

Si premette che le Amministrazioni potranno emettere titoli di spesa per il nuovo esercizio solamente dopo l'avvenuta apertura alle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2013.

A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2013.

Gli Uffici Centrali di Bilancio e le R.T.S. potranno registrare, a partire dal **24 dicembre 2012**, nelle scritture del Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, ordini di pagare a carico dell'esercizio finanziario 2013; dalla stessa data i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le Sezioni di Tesoreria Provinciale dal mese di gennaio 2013.

B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2013.

Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2013 e che potranno essere registrati dagli Uffici Centrali di Bilancio e dalle R.T.S. dopo l'avvenuta apertura alle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2013, saranno trasmessi, **ad iniziare dal giorno 28 dicembre 2012**, alla Banca d'Italia che li renderà disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2013.

C) Debito pubblico.

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla Circolare n. 1523, del 13 maggio 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Dipartimento del tesoro - Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni Generali sui Servizi del Debito Pubblico, approvati con D.M. del 20 novembre 1963.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale, fatte salve le particolari disposizioni dello stesso Dipartimento del Tesoro - Direzione II - per l'imputazione in conto competenza degli oneri derivanti da "riaperture di tranches".

Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il I° gennaio 2013 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2013, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

D) Cedolino Unico

Liquidazione competenze accessorie

Le competenze accessorie, comunicate dai P.O.S. per la liquidazione nel corrente esercizio finanziario, potranno essere autorizzate dalle Ragionerie competenti sino al termine ultimo del 13 dicembre 2012. Tale termine garantisce il rispetto della data valuta dell'ultima

emissione di accessorie entro le festività natalizie nonché la rendicontazione dei pagamenti in tempo utile per la chiusura contabile dell'esercizio finanziario 2012.

Decorso il termine di cui sopra, gli elenchi di competenze accessorie ancora non autorizzati dalle Ragionerie saranno automaticamente respinti dal S.I.R.G.S.

Conseguentemente, si invitano le Amministrazioni cui la presente Circolare è diretta a voler trasmettere gli atti ai competenti Uffici di controllo in tempo utile tenuto conto dei termini previsti per l'espletamento dei dovuti riscontri amministrativi.

Piano di riparto

Decorso il predetto termine per l'autorizzazione delle competenze accessorie non sarà più consentita l'emissione e la registrazione di decreti di riparto a valere sull'esercizio corrente e i decreti di riparto all'esame degli U.C.B, ma non ancora registrati saranno automaticamente restituiti alle Amministrazioni.

Il 14 dicembre il S.I.R.G.S. e il SICOGE automaticamente rendono disponibili sulla cassa e sulla competenza le somme disposte sui Piani di riparto che alla data non risultino autorizzate. Ciò consentirà alle Amministrazioni di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 2 - comma 3 del Decreto ministeriale 1 dicembre 2010.

Adempimenti sui pagamenti non andati a buon fine

Nel richiamare quanto illustrato nella Circolare n. 39 del 22 dicembre 2010 si rammenta che le Amministrazioni devono richiedere tempestivamente la riassegnazione ai pertinenti piani gestionali 50 dei capitoli di spesa di Cedolino Unico delle somme, relative ai pagamenti non andati a buon fine, affluite in entrata. Ciò al fine di consentire, entro il 31 dicembre, la corretta quantificazione degli stanziamenti dei piani gestionali 50, i quali devono essere non inferiori all'ammontare dei pagamenti imputati nell'anno ai medesimi piani gestionali.

PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 7 agosto 1985, n. 428, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del Regio Decreto - legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:

«Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro - Direzione Generale dei Servizi Periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per quanto riguarda la perenzione si rammenta che l'art. 10, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111, ha modificato i commi dal primo al terzo dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 equiparando il termine della perenzione per i residui delle spese
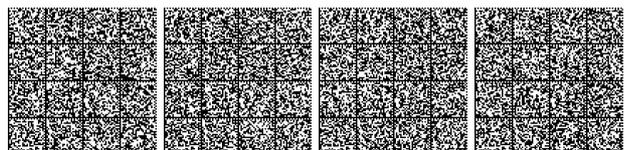
correnti e delle spese in conto capitale, portando lo stesso termine al secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento,

Va tuttavia ricordato, in proposito, che l'articolo 30, comma 11 della legge n. 196 del 2009, in deroga alla suddetta disposizione, conferisce la facoltà al Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità, al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, limitatamente ai tre esercizi seguenti a quello di entrata in vigore della richiamata legge n. 196.

Si pone l'attenzione sull'adeguatezza della motivazione delle richieste di conservazione, che devono essere opportunamente sorrette da ben precisi elementi e non fare riferimento a generiche motivazioni, come ad esempio la mancanza della disponibilità di cassa sui capitoli a fronte dello presentazione dello stato di avanzamento dei lavori oppure il termine ultimo stabilito al 5 dicembre dell'esercizio finanziario per effettuare i pagamenti.

Le richieste di conservazione dovranno pervenire per il tramite degli Uffici Centrali del Bilancio al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio - Ufficio II – entro la data del 30 novembre 2012.

Lo stesso Dipartimento procederà, poi, all'emanazione di un apposito decreto ministeriale e, solo in seguito all'assenso del Ministro dell'Economia e delle Finanze, le singole proposte di conservazione potranno essere valorizzate nel sistema informativo, in linea con i termini per la definizione dei decreti di accertamento dei residui e mediante una apposita funzione che sarà resa disponibile per gli Uffici Centrali del Bilancio.

Così come precisa la norma di cui all'art. 30, comma 11, della legge 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le suddette proposte di conservazione devono essere avanzate dai Ministri competenti su impegni di spesa al limite di perenzione relativi a residui passivi concernenti spese in conto capitale e pertanto non potranno essere prese in esame proposte di conservazione avanzate da singoli funzionari delegati, in quanto le richieste di conservazione, qualora rispondenti ai criteri sopracitati, devono essere riferite agli impegni di spesa e non agli ordini di accreditamento che gravano sugli impegni stessi.

Si ritiene opportuno menzionare il disposto normativo di cui all'art. 6, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che così recita: "le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è definanziata per i corrispondenti importi". A tal proposito si rinvia alla circolare n. 27/2012 concernente "Ulteriori indicazioni per la predisposizione delle previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015, nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi dal 10 al 16, del decreto-legge n. 95 del 2012".

Infine si ricorda che la perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle Tesorerie e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli U.C.B. e le R.T.S. competenti

dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilità.

PATRIMONIO

Si richiama l'attenzione degli Uffici riscontranti sul fatto che il Rendiconto patrimoniale per l'esercizio finanziario 2012 verrà elaborato con il nuovo sistema SIPATR – Sistema del Conto del Patrimonio – che consentirà di gestire tutte le procedure informatiche relative alle poste patrimoniali già previste e presenti nel Sistema Informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

A) Contabilità dei beni mobili patrimoniali.

Come noto, le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali vengono effettuate nel rispetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002 e della Circolare n. 13/2003 riguardante la ristrutturazione del Conto Generale del Patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, basata su una classificazione dei beni, come riportata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale, raccordata con quella fondata sulla suddivisione in "categorie". Inoltre, sono da tenere presenti il D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002, come modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha introdotto il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, la relativa Circolare n. 32 del 13 giugno 2003, inerente agli adempimenti degli Uffici riscontranti, e le successive istruzioni fornite con le circolari n. 43 del 12 dicembre 2006, n. 30 dell'8 ottobre 2007, n. 23 del 30 giugno 2009, n. 33 del 29 dicembre 2009 e, **da ultimo, n. 18 del 22 maggio 2012**.

1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.), deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredati dei buoni di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. – figlia, con la relativa documentazione) **entro il termine del 15 febbraio 2013**, al competente ufficio riscontrante (U.C.B. o R.T.S.), come prescrive l'art. 19, comma 2, del citato D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002.

In merito, poi, ai consegnatari che hanno emesso i modelli 98 C.G. e buoni di carico e scarico (già Mod. 130 P.G.S.) per l'esercizio 2012, utilizzando il Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili (GECO), di cui alla circolare n. 41 del 15 novembre 2002, va aggiunto che gli stessi sono esonerati dall'inviare i suddetti modelli ai competenti Uffici riscontranti, in quanto saranno questi ultimi Uffici che, nel verificare per via telematica le scritture definitive dei consegnatari stessi, potranno stamparli. Ciò stante, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.P.R. n. 254/2002, art. 19, comma 2, si evidenzia che permane l'obbligo per i consegnatari di trasmettere agli anzidetti Uffici riscontranti la documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili in dotazione nonché l'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico dalla quale risulti la validazione delle risultanze contabili evidenziate nel modello 98 C.G.

Si richiama l'attenzione degli Uffici riscontranti a verificare l'esatta correlazione tra codice di amministrazione e capitoli di bilancio indicati nei buoni di carico e scarico (già Mod. 130 P.G.S.) soprattutto nei casi in cui si fosse reso necessario il cambio di codice consegnatario nel sistema SIPATR. Infatti, è sulla base di quanto aggiornato in quest'ultimo sistema che la procedura GECO opera, consentendo ad uno stesso ufficio di emettere buoni su capitoli di bilancio di pertinenza di altra amministrazione.

Va ricordato che i dati relativi ai modelli 98 C.G., che gli Uffici riscontranti approveranno attraverso le apposite funzioni del sistema GECO, verranno trasferiti automaticamente al SIPATR – nel rispetto dei previsti termini – per l'avvenuta integrazione tra i due sistemi. Ciò, ovviamente, si verificherà a condizione che le variazioni relative agli esercizi precedenti risultino approvate dai competenti Uffici riscontranti. Tale integrazione, tra l'altro, consente il controllo automatico della corrispondenza delle consistenze presenti nei due ambienti informatici, segnalando - in caso di discordanza - l'esistenza di incongruenze nel rendiconto ed impedendo agli Uffici riscontranti l'apposizione del "visto" e la conseguente trasmissione dei dati al SIPATR.

Le Amministrazioni e gli Organismi che non ricadono nell'ambito di applicazione del ricordato Regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002 (art. 2), sono tenute ai sensi dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili ai competenti U.C.B. per la formazione del Conto Generale del Patrimonio, di cui all'art. 36, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, avendo cura, in ogni caso, di fornire agli anzidetti Uffici gli elementi necessari per l'individuazione della classificazione SEC' 95 dei beni in dotazione.

Tuttavia, stante il permanere di talune difficoltà di carattere operativo da parte di alcune delle predette Amministrazioni e la considerazione che la raccolta e il consolidamento delle informazioni dagli uffici periferici all'Amministrazione centrale, per il successivo inoltro ai corrispondenti Uffici centrali del Bilancio, rappresentano un processo a tendere, gli Uffici periferici delle Amministrazioni e degli Organismi in argomento, come per i trascorsi esercizi, possono continuare a trasmettere il prospetto in questione alle R.T.S. competenti anche per il rendiconto dell'esercizio 2012, secondo quanto confermato dalla circolare 22 maggio 2012, n. 18.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, è necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio, categoria, nonché relativi codici SEC 95:

- le consistenze iniziali al 1° gennaio 2012;
- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2012 (competenza o residui) con specificazione dei relativi capitoli di spesa e del corrispondente piano gestionale utilizzato;
- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;
- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);
- gli aumenti per sopravvenienze (inclusi i beni acquistati negli anni precedenti e non contabilizzati a suo tempo) e rettificazioni contabili e di valore;
- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata e il corrispondente piano gestionale utilizzato);
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;

- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
- le diminuzioni per svalutazione anche a seguito di ammortamento;
- le consistenze finali al 31 dicembre 2012.

In particolare, per un'esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, prevista dall'art. 36, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel prospetto delle variazioni dei beni mobili i consegnatari dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti rispettivamente assunti in consistenza o dismessi nell'esercizio, che i dati finanziari riportino l'indicazione dei capitoli di spesa e di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2012, distintamente per competenza e residui, nonché del piano di gestione di riferimento; ovviamente occorrerà verificare che tali dati corrispondano a pagamenti e a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali l'impegno o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi anteriori a quello rendicontato, come già sopra segnalato, è necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui).

Va da sé che nei casi in cui tra la presa in carico del bene ed il connesso pagamento, sia intervenuta la chiusura dell'esercizio, si renderà necessaria la registrazione di detto bene facendo riferimento al momento dell'impegno della spesa.

Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come rivalutazioni o tra le diminuzioni come svalutazioni.

Si ricorda che, il codice SEC95 è richiesto per tutti i beni soggetti all'inventariazione, compresi quelli provenienti dalla posta patrimoniale "Classificazione residuale" indicata per ciascuna delle "Categorie" previste e, introdotta, a suo tempo in via provvisoria, nel piano dei conti per comprendere la consistenza di tutti i beni precedentemente classificati soltanto per "Categoria" fino al giugno 2003.

In proposito si fa presente che gli "Automezzi ad uso specifico", di cui alla tabella della Circolare n. 4/2010 relativa alle aliquote di ammortamento – costituiti, in via esemplificativa, da mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio, ecc.) oppure da automezzi utilizzati per particolari attività (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.) - vanno ricompresi nella classificazione SEC 95 "Altri mezzi di trasporto".

Si ritiene, inoltre, utile ricordare che per catalogare i beni d'incerta collocazione, si dovrà ricorrere alla classificazione SEC95 denominata "Altri beni materiali prodotti", correlata alla Categoria VII – Altri beni non classificabili, secondo quanto riportato nella tabella di corrispondenza allegata alla presente circolare.

Infine, per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti anche da Ministeri diversi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici riscontranti sull'obbligo che alla contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente sia allegata anche copia del buono di carico (o analogo idoneo documento) rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, la registrazione contabile relativa all'operazione di discarico non dovrà

essere considerata ai fini della immissione dei dati nel SIPATR, fino a quando la situazione non sarà stata regolarizzata.

A tal fine, i predetti Uffici avranno cura di assumere idonee iniziative, secondo le istruzioni diramate con la citata Circolare n. 30 del 8 ottobre 2007.

Per gli utenti del sistema GECO il trasferimento dei beni avverrà con produzione automatica del relativo buono di carico (già Mod. 130 P.G.S.) sull'ufficio ricevente previa accettazione dell'elenco dei beni proposti ed inseriti nell'apposito buono di scarico (già Mod. 130 P.G.S.) provvisorio emesso dall'ufficio cedente. Si raccomanda di utilizzare tale funzione automatica per il trasferimento dei beni tra uffici entro fine anno e comunque prima di effettuare le operazioni di ammortamento.

Gli U.C.B. e le R.T.S. avranno cura di adottare opportune iniziative per il rispetto, da parte dei consegnatari, del termine del 15 febbraio 2013, al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel SIPATR entro e **non oltre il termine del 29 marzo 2013**.

Trascorsa tale data lo stesso SIPATR considererà « inadempienti » tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i modelli 98 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

Per quanto attiene al procedimento che l'ufficio riscontrante è tenuto a seguire, in caso di ritardata o mancata resa della contabilità si rinvia alle istruzioni operative fornite con la Circolare n. 23 del 30 giugno 2009.

Si ricorda che per la gestione della contabilità dei materiali degli Istituti Penitenziari del ministero della Giustizia già dall'esercizio finanziario 2009 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha attivato, in ambiente Web, il nuovo sistema denominato SIGMA DAP.

2) Rendiconti annuali dei beni durevoli aventi valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, e del materiale di facile consumo.

Per completezza di trattazione, si fa richiamo all'adempimento previsto dall'articolo 22, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2002, in base al quale, alla fine di ogni esercizio, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi è tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilità e all'ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo, unitamente ad una relazione volta ad illustrare le modalità di acquisizione del materiale stesso.

Secondo quanto già chiarito con la citata Circolare n. 43/2006, si rammenta che detto adempimento va assolto anche in relazione alla contabilità dei cosiddetti beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, in virtù delle attinenze con il regime giuridico dei beni di facile consumo.

Analogamente alle contabilità di chiusura dei beni mobili inventariati, il termine di scadenza per la presentazione dei rendiconti di cui trattasi ai competenti Uffici riscontranti è fissato al 15 febbraio 2013.

Per quanto concerne, invece, lo svolgimento del riscontro da parte dei predetti Uffici, considerato che i dati esposti nei rendiconti in argomento non confluiscono nelle risultanze del Conto Generale del Patrimonio, non viene stabilito un termine ultimativo. Resta inteso, ad ogni modo, che detto riscontro dovrà essere espletato in tempi congrui, ai fini di un'efficace vigilanza, e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio
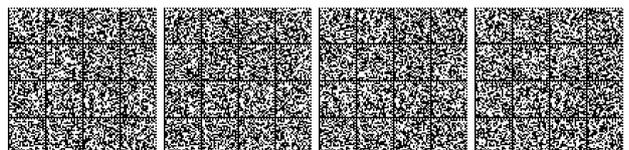
finanziario di riferimento. Nel caso di utilizzazione del sistema GECO, gli uffici riscontranti possono visualizzare sul medesimo sistema anche le contabilità relative ai beni durevoli e di facile consumo.

B) Contabilità dei beni mobili demaniali.

1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Come è noto, per effetto del 2° comma dell'art. 7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827) sono da considerarsi "immobili agli effetti inventariali" i beni mobili demaniali di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonché le pinacoteche e le biblioteche "pubbliche " statali.

Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002, vengono attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste:

-Beni storici;

-Beni artistici;

-Beni demo-etno-antropologici;

-Beni archeologici;

-Beni librari;

-Beni archivistici;

-Beni paleontologici;

-Opere di restauro.

Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (R.D. 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni del 31 maggio 1928), avendo cura di allegare a tali modelli un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.

In particolare gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti di ogni notizia utile e più precisamente:

- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilità di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresì l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;
- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni
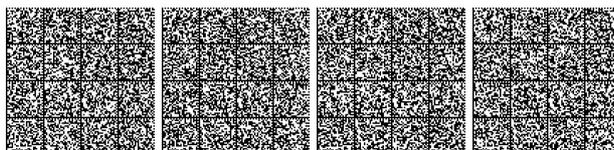
nonché dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilità la copia conforme dell'autorizzazione al discarico.

- E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali dei suddetti Ministeri **entro il 10 gennaio 2013**, una volta riconosciutane la regolarità, vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti U.C.B. **entro il 20 febbraio 2013** per consentire la successiva acquisizione al SIPATR **non oltre il 29 marzo 2013**.

2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.

Per effetto del 3° comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di contabilità di Stato, sono altresì da considerare "Beni immobili agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa.

In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC 95 "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e degli allegati che la compongono, fermo restando che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è chiamato a predisporre, come richiesto dalla ripetuta Circolare n. 13 del 12 marzo 2003, modelli di rilevazione contabile che attengono a tali beni per individuare e trasmettere al coesistente U.C.B. le informazioni necessarie per conoscere la loro consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2012; qualora non si sia ancora provveduto, sarà necessario produrre un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002.

C) Contabilità dei beni immobili patrimoniali e demaniali.

In ordine alle contabilità dei beni immobili patrimoniali, le R.T.S. dovranno riscontrare i dati provenienti dal sistema REMS (Real Estate Management System), dell'Agenzia del Demanio e affluiti a quello della Ragioneria Generale dello Stato (SIPATR), per il tramite del nuovo sistema IBIS, assicurandosi sia che le correlate Filiali della medesima Agenzia abbiano provveduto ad aggiornare i valori secondo le indicazioni contenute nell'allegato 3, costituente parte integrante del citato decreto interministeriale 18 aprile 2002, sia che abbiano effettuato entro il termine ultimo del 21 gennaio 2013 alle medesime R.T.S. l'invio telematico riferito al 31 dicembre 2012, costituito anche dei dati afferenti ai file sussidiari concernenti tutti i beni immobili vigenti alla predetta data, allo scopo di permettere il completo allineamento delle basi informative dell'Agenzia del Demanio e della Ragioneria Generale dello Stato. E' appena il caso di rammentare che anche i dati riguardanti le variazioni intervenute nella consistenza dei beni appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica, a seguito dell'avvenuta integrazione tra i due cennati sistemi informativi, perverranno tramite il medesimo invio telematico.

Per quel che attiene alla documentazione giustificativa delle utilizzazioni e delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili di proprietà dello Stato, giova ricordare che la medesima, per il tramite del sistema IBIS, è messa a disposizione degli uffici riscontranti mediante l'accesso diretto alla banca dati dell'Agenzia del Demanio. Le citate Filiali, dal canto loro, avranno sempre cura di inviare, tramite posta elettronica, alle R.T.S.
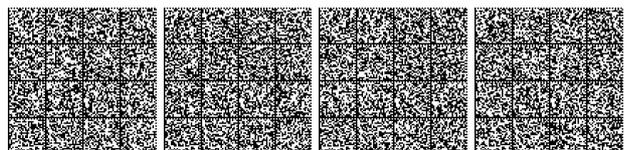
competenti, entro il 15 febbraio 2013, i rendiconti delle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare per l'anno 2012, unitamente al mod. 16 – riassunto delle scritture delle vendite.

In ordine a quest'ultimo modello, in considerazione delle novità scaturenti dall'adozione, in particolare, del D.M. 16 marzo 2011, le R.T.S. potranno, comunque, accettare l'eventuale produzione dello stesso anche secondo modalità pregresse.

In proposito, si precisa che i predetti rendiconti, in quanto riepilogativi delle citate variazioni, presuppongono l'avvenuto vaglio positivo della relativa documentazione giustificativa nonché l'analisi delle causali. Ad ogni buon conto, ove ritenuto opportuno, le medesime Filiali potranno corredare detti rendiconti di una nota esplicativa delle variazioni intervenute.

Con l'occasione, si rammenta, in via generale, che nel Conto Generale del Patrimonio sono da includere i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, ai quali, per effetto dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono estesi criteri di valutazione basati su principi di carattere economico, giusta art. 3 del decreto interministeriale 18 aprile 2002.

In merito alla contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili costruiti dall'Amministrazione della Difesa e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio presso le Amministrazioni predette e a quello presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

È da precisare, in particolare la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze e quelle del Ministero della Difesa o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Inoltre, va ricordato che nelle contabilità di che trattasi dovranno essere riportati anche i valori dei beni aggiornati secondo i nuovi criteri di valutazione stabiliti con il più volte citato decreto 18 aprile 2002.

Le R.T.S., eseguiti i riscontri di competenza sui dati provenienti dall'Agenzia del Demanio, validano, entro il 29 marzo 2013, le variazioni contabili trasmesse dal sistema IBIS, al fine della definitiva acquisizione dei dati nelle poste patrimoniali presenti nel sistema SIPATR e provvedono a compilare e a trasmettere, entro il 15 aprile 2013, all'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto riassuntivo dei rendiconti delle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare, allegando copia del mod. 16 e dell'eventuale nota esplicativa.

Detto prospetto riassuntivo – elaborato, nelle more del completamento della relativa informatizzazione, in formato .pdf e recante numero di protocollo, timbro dell'ufficio e firma del Direttore, o di un suo delegato – dovrà essere inoltrato esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: rgs.ucb.mef.uff2@tesoro.it

L'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario – patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella Circolare R.G.S.

n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a) **rendiconto delle variazioni intervenute**, nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna «12»)", prezzo da documentare tramite copia della quietanza o evidenza informatica della stessa;

b) mod. 16, rigo B;

c) **prospetto riassuntivo**, ultima colonna del quadro I e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovrà essere assicurata tra:

1. il mod. 16 rigo P;
2. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;
3. **rendiconto delle variazioni intervenute per provincia e categoria elaborato dal SIPATR, causali** D10 **e D11.**

Ove dette concordanze non si verifichino, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Al fine di poter superare le difficoltà incontrate dalle R.T.S. nel parificare i dati contenuti nella contabilità patrimoniale con quelli della contabilità finanziaria – a seguito della modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, si rammenta che le Filiali dell'Agenzia del demanio, avuta notizia dai competenti agenti della riscossione dell'avvenuto introito, devono darne comunicazione alle Ragionerie Territoriali interessate per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale.

Tale adempimento si è reso necessario, infatti, a seguito del cennato intervento legislativo, il quale ha disposto che le entrate sono riscosse dagli agenti della riscossione (già concessionari del servizio di riscossione dei tributi) senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente, consentendo così agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di poter versare il corrispettivo dovuto presso l'agente della riscossione di una provincia diversa da quella in cui è ubicato il cespite acquistato.

***

Allo scopo di poter rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 del D.Lgs n. 279/1997 e, quindi, di includere nel Conto Generale del Patrimonio i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, analogamente alle comunicazioni rese dalle filiali dell'Agenzia del Demanio, anche le Amministrazioni dello Stato, limitatamente ai beni di propria stretta pertinenza, sono tenute, entro il 15 febbraio 2013, a comunicare con apposita nota ai competenti uffici riscontranti, per ciascun bene, i dati concernenti il codice SEC 95, il numero d'ordine, la descrizione ed il valore.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

22 novembre 2012 Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali, per far pervenire ai competenti U.C.B. dei decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17.8.1960, n. 908.

30 novembre 2012 Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria ai competenti U.C.B. e alle R.T.S..

5 dicembre 2012 Termine ultimo per far pervenire agli Uffici Centrali del bilancio e alle R.T.S. competenti gli ordini di pagare da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche;

10 dicembre 2012

- Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli ordini di accreditamento di contabilità speciale ai competenti U.C.B. e alle R.T.S.;
- Termine ultimo entro il quale il S.I.R.G.S. trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria.

13 dicembre 2012

- **Termine ultimo entro il quale le Ragionerie competenti autorizzano la liquidazione delle competenze accessorie comunicate dai P.O.S.**

14 dicembre 2012

- Termine ultimo entro il quale il S.I.R.G.S. trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilità speciale.

20 dicembre 2012

- Termine ultimo per gli U.C.B. e le R.T.S. per validare i mandati informatici.
- Termine per l'invio alle Tesorerie da parte delle Amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto;
- Termine anche per l'invio alle Tesorerie di:

  1. titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori ad euro 5,16 (vedi "*Spese da sistemare*", lettera E);
  2. ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi dalle Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

21 dicembre 2012	- Termine ultimo per l'accettazione dei mandati informatici in conto dell'esercizio 2012 da parte delle Tesorerie.
24 dicembre 2012	- Data di inizio della registrazione nelle scritture del S.I.R.G.S.. degli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2013, da parte degli U.C.B. e delle R.T.S. competenti.
27 dicembre 2012	- **Data entro la quale la Banca d'Italia accetterà gli ordinativi informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria.**
28 dicembre 2012	- Data di inizio della trasmissione alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2013, degli ordini di accreditamento emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2013.
31 dicembre 2012	- Termine ultimo per l'accettazione, da parte degli U.C.B. e delle R.T.S., di eventuali atti d'impegno ad eccezione di quelli derivanti da leggi pubblicate nel mese di dicembre; - Termine per il versamento, da parte dei funzionari delegati, delle rimanenze uguali o inferiori ad Euro 5,16 con imputazione al capitolo "Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.
	- Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» emessi nell'esercizio precedente;
10 gennaio 2013	- Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88) ai competenti Uffici Centrali delle Amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, università e ricerca, da parte degli Istituti ed Uffici Centrali e periferici. - Termine per l'invio, agli U.C.B. presso i vari Ministeri ed al Dipartimento del Tesoro - Direzione V (Ufficio I) della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli Uffici riscontranti e delle Agenzie Fiscali;
11 gennaio 2013	- Termine ultimo per far pervenire alle Tesorerie, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.
14 gennaio 2013	- Termine previsto per la segnalazione via informatica da parte delle Tesorerie del trasporto degli ordini di accreditamento.
16 gennaio 2013	- Termine per l'inoltro alla Sezione Regionale della Corte dei Conti limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali e alla Corte dei conti, per le Amministrazioni centrali da parte delle R.T.S., degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla

chiusura dell'esercizio.

18 gennaio 2013	- Termine per l'inoltro, da parte delle Tesorerie, ai funzionari che hanno ricevuto sub-anticipazioni dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre 2012.
21 gennaio 2013	- Termine ultimo per l'invio telematico dei dati delle variazioni concernenti i beni immobili (riferito alla situazione al 31 dicembre 2012), da parte dell'Agenzia del Demanio alla Ragioneria generale dello Stato.
25 gennaio 2013	- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Amministrazioni e agli U.C.B. nonché alle R.T.S. competenti, dei rendiconti delle aperture di credito.
31 gennaio 2013	- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Tesorerie,di un prospetto, in duplice copia, degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio; - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, degli elenchi 62 C.G., in doppio esemplare, delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2012 e da trasportare al nuovo esercizio, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare; - Termine per l'inoltro, da parte delle R.T.S., agli U.C.B. presso le Amministrazioni centrali degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare al 31 dicembre 2012 e di quelle andate in perenzione amministrativa alla stessa data. - **Termine ultimo per la comunicazione delle Ragionerie Territoriali dello Stato alle correlate Filiali dell'Agenzia del Demanio in ordine agli esiti dei riscontri eseguiti sui dati delle variazioni concernenti i beni immobili nel corso dell'ultimo bimestre nonché su quelle dei mesi precedenti non ancora definite;**
11 febbraio 2013	- Termine per l'inoltro, da parte delle Tesorerie: 1. *ai funzionari delegati* dell'elenco, in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.), degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2012 alla chiusura dell'esercizio; 2. *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali*, per l'annullamento degli ordinativi tratti sulle stesse contabilità rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione e se riguardano ordinativi tratti su contabilità speciali accesi ad Enti militari, di quelli inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;
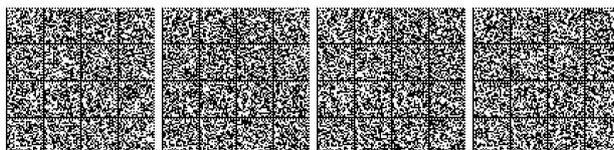
3. *agli U.C.B. e alle R.T.S.* competenti, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.

15 febbraio 2013

- Termine ultimo per l'invio, da parte degli uffici dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali – mod. 98 C.G. ai competenti U.C.B. per gli uffici centrali, ed alle R.T.S. per gli uffici periferici;
- Termine ultimo per l'invio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del DPR n. 254/2002, del prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili da parte dei soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale dei beni loro affidati, nonché da parte degli uffici dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato non ricadenti nell'ambito di applicazione del citato DPR n. 254/2002.
- Termine per l'invio, da parte del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, dei rendiconti concernenti il materiale di facile consumo e i beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa;
- Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio;
- **Termine ultimo per la trasmissione da parte delle Filiali dell'Agenzia del Demanio alle correlate Ragionerie Territoriali dello Stato del rendiconto delle variazioni inerenti ai beni immobili intervenute nell'esercizio finanziario concluso, del riepilogo delle eventuali rettifiche preventivamente condivise con le RTS, dopo l'invio del flusso telematico riferito alla situazione delle movimentazioni registrate al 31 dicembre 2012 e, relativamente ai soli beni immobili patrimoniali, del mod. 16, riassunto delle scritture delle vendite;**
- Termine ultimo per l'invio agli Uffici riscontranti, da parte delle Amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei dati relativi ai beni demaniali, di propria pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica.

20 febbraio 2013

- Termine per l'invio agli U.C.B. presso le Amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88).
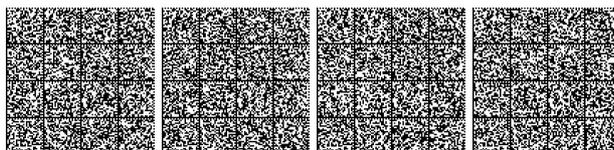
29 marzo 2013	- Termine ultimo per la presentazione del rendiconto suppletivo dei funzionari delegati. - Termine ultimo per l'inserimento al SIPATR da parte degli uffici riscontranti dei dati delle variazioni della consistenza dei beni mobili presentati dai consegnatari in forma cartacea. - **Termine ultimo per l'approvazione da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato delle contabilità afferenti ai beni mobili, al fine della successiva migrazione dei dati dal sistema GECO al sistema SIPATR.** - **Termine ultimo da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato, relativamente alle contabilità afferenti i beni immobili, per la validazione delle variazioni contabili trasmesse dal sistema IBIS, al fine della definitiva acquisizione dei dati nel sistema SIPATR.**
30 marzo 2013	- Termine ultimo per l'invio delle prenotazioni per modifica di imputazione nonché per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, tramite S.I.E.
12 aprile 2013	- Termine ultimo per le Tesorerie di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli U.C.B. e dalle R.T.S.
15 aprile 2013	- Termine per provvedere, da parte delle R.T.S., all'invio all'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze del prospetto riassuntivo **dei rendiconti delle variazioni intervenute nell'esercizio finanziario concluso inerenti ai beni immobili,** e del mod. 16, **nonché dell'eventuale nota esplicativa**.
19 aprile 2013	- Termine ultimo per le Tesorerie per rendere disponibili al S.I.E. le variazioni di entrata effettuate; - Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Tesorerie: 1. *agli Uffici di controllo della Corte dei Conti* i decreti di variazione o di riduzione mod.15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonché una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti; 2. *all'U.C.B. o alla R.T.S.* competente due copie del suddetto modello 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.
28 giugno 2013	- Termine ultimo per l'emissione, da parte delle Amministrazioni, degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2011 e precedenti e ancora scritturati al conto sospeso "collettivi".

****

MODELLI RICHIAMATI NELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE" E UFFICI PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

Mod. 14 C. G. *(a cura delle Tesorerie)*

Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

Mod. 15 C. G. *(a cura delle Tesorerie)*

Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 15 Rag. Cent. *(a cura del Ministero per i beni e le attività culturali)*

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 16 *(a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)*

Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.

Mod. 31 C. G. *(a cura del Funzionario delegato)*

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - bis C. G. *(a cura del Funzionario delegato)*

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

Mod. 66 T/31 - ter C. G *(a cura delle Tesorerie)*

Elenco degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse Tesorerie.

Mod. 31 - quater C.G. *(a cura del Funzionario delegato)*

Buono speciale su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - quinquies C.G. *(a cura del sub- funzionario delegato)*
Elenco di prelevamento su sub-anticipazione.

Mod. 32 - bis C. G. *(a cura delle Tesorerie)*

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 34 C. G. (a cura delle Tesorerie)
Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 63 C. G. (a cura delle Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze)

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 79 R. T. (a cura della Banca d'Italia)

Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione.

Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 89 T (a cura delle Tesorerie)

Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Rendiconto delle variazioni intervenute nell'esercizio finanziario concluso inerente ai beni immobili (a cura delle filiali dell'Agenzia del Demanio).

Documento inoltrato alle Ragionerie Territoriali dello Stato, a norma dell'articolo 4, comma 10, lettera b), del ' Provvedimento di concerto'

Mod. 98 C. G. - (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)

Prospetto per «categoria» e classificazione SEC' 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario.

Buono di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario).
Modello per il carico e scarico dei beni mobili di proprietà dello Stato.

Mod. 100 T (a cura delle Tesorerie)
Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

Mod.108 C.G. (a cura delle Tesorerie)

Eventuali segnalazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31-*bis* C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio.

ABBREVIAZIONI

D.A.G. - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi

D.A.R. - Decreto accertamento residui passivi

D.M. - Decreto Ministeriale

D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica

GECO - Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili

IBIS **- Sistema informativo - Inventario beni immobili dello Stato -**

I.G.B. - Ispettorato Generale del Bilancio

I.G.F. - Ispettorato Generale di Finanza

I.G.I.C.S. - Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato

I.Ge.P.A. - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni

I.S.T. - Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato

P.O.S. -Punti Ordinanti della Spesa

R.D. - Regio Decreto

R.E.M.S. - Real Estate Management System (Sistema informativo dell'Agenzia del Demanio)
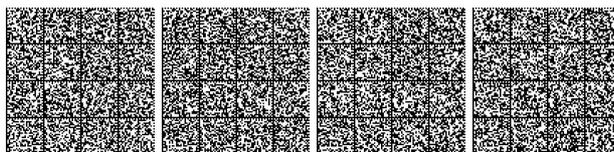
R.G.S.	- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
R.T.S.	- Ragioneria Territoriale dello Stato
S.E.C. 95	- Sistema Europeo dei Conti 1995 (adottato con regolamento del Consiglio dell'Unione europea n.2223/96 del 25 giugno 1996)
S.E.P.A.	- Single Euro Payments Area
S.I.E.	- Sistema Informativo Entrate
SI.CO.GE	- Sistema informativo per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria
SIGMA – DAP	- Sistema informativo di gestione della contabilità dei beni, dei materiali e dei conti giudiziali degli Istituti penitenziari facenti capo al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento della Giustizia Minorile.
SIPATR	**- Sistema informativo del Conto del Patrimonio**
S.I.R.G.S.	- Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato
U.C.B.	- Ufficio Centrale del Bilancio
U.C.R.	- Ufficio Centrale di Ragioneria

BENI MOBILI PATRIMONIALI

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA "CATEGORIE" E "CLASSIFICAZIONE SEC 95"

	Classificazione SEC 95					
Categoria patrimoniale	**liv. 1**	**liv. 2**	**liv. 3**	**liv.4**	**liv.5**	**Descrizione**
1 **Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici; beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo.**	BA	AA	AA	HA	AA	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO
	BA	AA	AA	HA	BA	MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE
	BA	AA	AA	HA	CA	MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	AA	MACCHINARI PER UFFICIO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZA	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 1° CATEGORIA
2 **Libri e pubblicazioni costituenti la dotazione dell'ufficio, non distribuiti agli impiegati quali normali strumenti ordinari di lavoro.**	BA	AA	AA	IA	AA	LIBRI E PUBBLICAZIONI
	BA	AA	AA	IA	BA	MATERIALE MULTIMEDIALE
	BA	AA	AA	IA	CA	ALTRI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZB	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 2° CATEGORIA
3 **Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici.**	BA	AA	AA	GA	BA	IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	CA	HARDWARE
	BA	AA	AA	GA	DA	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI
	BA	AA	AA	GA	EA	ATTREZZATURE
	BA	AA	AA	OA	AA	STRUMENTI MUSICALI
	BA	AA	BA	BA	AA	SOFTWARE
	BA	AA	BA	BA	BA	ORIGINALI DI OPERE ARTISTICHE E LETTERARIE NON SOGGETTE A TUTELA
	BA	BA	AA	AA	AA	MATERIALE PER LABORATORI
	BA	BA	AA	AA	BA	MATERIALE PER OFFICINE
	BA	CA	AA	AA	AA	PIETRE E METALLI PREZIOSI
	BA	CA	AA	AA	BA	OGGETTI DI ANTIQUARIATO
	BA	CA	AA	AA	CA	ALTRI OGGETTI DI VALORE
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZC	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 3° CATEGORIA

Segue ...

	Classificazione SEC 95					
Categoria patrimoniale	**liv. 1**	**liv. 2**	**liv. 3**	**liv.4**	**liv.5**	**Descrizione**
4 **Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei fondi. Altri animali.**	BA	AA	AA	PA	AA	ANIMALI
	BA	AA	AA	PA	BA	VIGNETI, FRUTTETI ED ALTRE PIANTAGIONI PERMANENTI
	BA	BA	AA	BA	AA	PRODOTTI INTERMEDI
	BA	BA	BA	AA	AA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE RELATIVI A COLTIVAZIONI ED ALLEVAMENTI
	BA	BA	BA	AA	BA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	BA	AA	CA	ALTRI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	CA	AA	AA	PRODOTTI FINITI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZD	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 4° CATEGORIA
5 **Armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti. Divise, effetti di vestiario e scarpe non ancora immessi in uso.**	BA	AA	AA	GA	FA	ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ALTRI USI SPECIFICI
	BA	AA	AA	HA	DA	ALTRI MOBILI ED ARREDI PER USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	MA	AA	ARMI LEGGERE
	BA	AA	AA	MA	BA	ARMI PESANTI
	BA	AA	AA	MA	CA	MEZZI TERRESTRI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	DA	MEZZI AEREI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	EA	MEZZI NAVALI DA GUERRA
	BA	AA	AA	NA	AA	EQUIPAGGIAMENTI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	BA	EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICO-MILITARI
	BA	AA	AA	NA	CA	VESTIARI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	DA	VESTIARI MILITARI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZE	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 5° CATEGORIA
6 **Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri, nonché altri mezzi idonei alla locazione ed al trasporto.**	BA	AA	AA	LA	AA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI
	BA	AA	AA	LA	BA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI
	BA	AA	AA	LA	CA	MEZZI DI TRASPORTO AEREI
	BA	AA	AA	LA	DA	MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI
	BA	AA	AA	LA	EA	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZF	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 6° CATEGORIA
7 **Altri beni non classificabili**	BA	AA	AA	QA	AA	ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI

12A11327
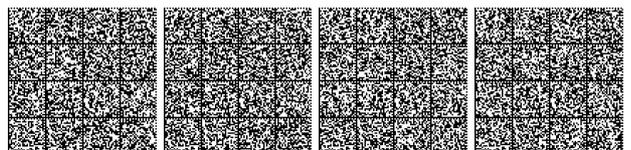
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo all'estratto della determinazione n. 574/2012 del 18 settembre 2012 recante: "Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pioglitazone Doc generici»".

Nell'estratto della determinazione n. 574/2012 del 18 settembre 2012 relativa al medicinale per uso umano PIOGLITAZONE DOC GENERICI, pubblicato nel supplemento ordinario n. 188 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 6 ottobre 2012, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue: si intendano aggiunte le seguenti condizioni e modalità di impiego:

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

12A11366

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a.

In data 30 settembre 2012, in seguito alla ricostituzione, da parte dell'Assemblea dei soci, dei nuovi organi aziendali e alla restituzione della Banca alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A., disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 settembre 2010.

12A11341

Nomina di un secondo Commissario straordinario della Banca San Francesco Credito Cooperativo - società cooperativa, in Canicattì, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 2 ottobre 2012, ha nominato il sig. Salvatore Immordino Commissario straordinario della Banca San Francesco Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con sede in Canicattì (AG), posta amministrazione straordinaria con decreto dell'Assessore dell'Economia della Regione Siciliana in data 24 agosto 2012.

Resta immutata la restante composizione degli Organi della procedura.

12A11342

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo - Società cooperativa, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 20 settembre 2012, ha nominato il rag. Mauro Boscolo, in sostituzione del dott. Daniele Pirondini, componente del Comitato di sorveglianza della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo - Società Cooperativa (TV), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 maggio 2012.

Nella riunione del 20 settembre 2012, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il rag. Mauro Boscolo è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

12A11343

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Salto (Uruguay).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Federico Gabriel Vero Vinci, agente consolare onorario in Salto (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

c) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

e) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Montevideo;

f) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A11329

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Rodi (Grecia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Donatella Berni, Console onorario in Rodi (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario;

i) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; consegna degli ETD, emessi dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

j) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

l) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

o) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

r) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o di infortuni a bordo di navi o imbarcazioni da diporto nazionali, dopo aver interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A11330

Elevazione dell'Agenzia Consolare onoraria in Charleston (South Carolina, Stati Uniti d'America) al rango di Consolato onorario.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia Consolare onoraria in Charleston è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Charleston un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Miami, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del South Carolina.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A11331

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Tacuarembò (Uruguay).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Rosa Marta Martinez Ambrosini, agente consolare onorario in Tacuarembò (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

c) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

e) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Montevideo;

f) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A11332

Rilascio di *exequatur*

In data 10 ottobre 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Dario dal Verme, console onorario della Repubblica di Polonia in Napoli.

12A11333

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bruzio»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bruzio» registrata con regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. Bruzio - via Magenta n. 33 - 87062 Cariati (Cosenza), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Calabria circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Bruzio» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Bruzio»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Bruzio», accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Fascia Prepollinica», «Valle Crati», «Colline Joniche Presilane» «Sibaritide» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:

Tondina in misura non inferiore al 50%, Carolea in misura non superiore al 30%, Grossa di Cassano in misura non superiore al 20%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 25%.

2. La denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Carolea in misura non inferiore al 50%, Tondina in misura non superiore al 30%, Rossanese o Dolce di Rossano in misura non superiore al 20%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%.

3. La denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:

Rossanese o Dolce di Rossano in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.

4. La denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Grossa di Cassano in misura non inferiore al 70%, Tondina in misura non superiore al 30%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Cosenza, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

Acquaformosa, Altomonte, Bisignano, Cariati, Caloveto, Calopezzati, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Cerchiaria di Calabria, Cervicati, Cerzeto, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Lattarico, Lungro, Mandatoriccio, Mirto-Crosia, Mongrassano; Montalto Uffugo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rende, Rossano Roggiano Gravina, Rota Greca, Scala Coeli, S.Basile, S.Cosmo Albanese, S. Demetrio, Corone, S. Giorgio Albanese, S. Lorenzo del Vallo, S. Marco Argentano, S. Martino Finita, S. Sofia d'Epiro, S. Vincenzo la Costa, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» comprende, in provincia di Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Acquafolinosa, Altomonte, Castrovillari, Frascineto, Firmo, Lungro, Roggiano Gravina, S. Basile, S. Marco Argentano, S. Lorenzo del Vallo, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» comprende, in provincia di Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bisignano, Cervicati, Cerzeto, Lattarico, Mongrassano, Montalto Uffugo, Rende, Rota Greca, S. Martino di Finita, S. Sofia d'Epiro, S. Vincenzo la Costa, Torano Castello.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» comprende, in provincia di Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cariati, Calopezzati, Caloveto, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Rossano, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone, S. Giorgio Albanese, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese.

5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» comprende, in provincia di Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cassano allo Jonio, Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla Marittima, Plataci, Villapiana.
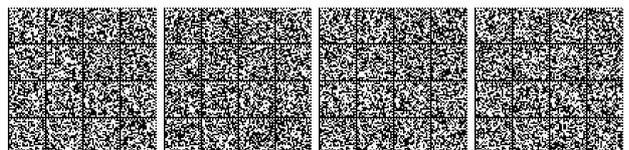
Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive e all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono sciolti o di medio impasto e permeabili.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. È consentita una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.

2. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 850 con valori massimi in autunno inverno e una temperatura media annua compresa tra 14+/- 3°C. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

2a) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 900 con valori massimi in autunno inverno e una temperatura media annua compresa tra 15+/- 3°C. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

2b) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 600 con valori massimi in autunno inverno e una temperatura media annua compresa tra 16+/- 3°C. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

2c) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 600 con valori massimi in autunno inverno e una temperatura media annua compresa tra 16+/- 3°C. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 31 dicembre di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.

3a) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 31 dicembre di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.

3b) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 15 gennaio di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

3c) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 15 gennaio di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» non può superare Kg 10.000 per ettaro per impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

5. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

5a) Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2 lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

1a) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

1b) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.

1c) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 5 dell'art. 3.

2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1, può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. La molitura deve avvenire entro due giorni dalla raccolta.

3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

4. Gli impianti di molitura delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere iscritti nell'apposito elenco tenuto presso la Camera di commercio i.a.a. di Cosenza, quali frantoi abilitati alla trasformazione di olive destinate alla produzione di olio a denominazione di origine protetta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde con riflessi gialli;

odore: di fruttato medio;

sapore: fruttato;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test:	> = 6,5
numero perossidi:	< = 10
K232	< = 2,0
K270	< = 0,20
acido linoleico	< = 8%
polifenoli totali	> = 200 ppm

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

odore: di fruttato medio;

sapore: fruttato;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi d olio;

punteggio al Panel test:	> = 6,5
numero perossidi:	< = 12
K232	< = 2,0
K270	< = 0,20
acido linoleico	< = 9%
polifenoli totali	> = 200 ppm

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con riflessi verdi,

odore: di fruttato delicato;

sapore: fruttato con sensazione di mandorla dolce;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test:	> = 6,5
numero perossidi:	< = 14
K232	< = 2,2
K270	< = 0,20
acido linoleico	< = 11%
polifenoli totali	> = 150 ppm

4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» deve rispondere delle seguenti caratteristiche:

colore: giallo con qualche riflesso verde;

odore: di fruttato leggero;

sapore: fruttato leggero con lieve sensazione di amaro;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test:	> = 6,5
numero perossidi:	< = 10
K232	< = 2,2
K270	< = 0,20
acido linoleico	< = 13%
polifenoli totali	> = 150 ppm

5. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa UE

6. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

7. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici sopra riportati.

8. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dai decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della provincia di Cosenza.

5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Bruzio».

6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta, e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì, rispettare le nonne di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata. Le monodosi fino a 50 ml potranno essere immesse al consumo anche in bottigliette prodotte in qualsiasi altro materiale ad uso alimentare.

9. È obbligatorio indicare in etichetta l'armata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

ALLEGATO

COMPLEMENTI DI INFORMAZIONE SULLE CARATTERISTICHE PRODUTTIVE E LEGAME GEOGRAFICO DELLA D.O.P «BRUZIO»

La D.O.P. «Bruzio» interessa il territorio olivicolo compreso nella provincia di Cosenza ed identificato con le aree nord- est della Calabria che si affacciano sul mar Ionio, che anticamente facevano parte della Calabria citeriore (Calabria Citra) e oggi sono comprese nella provincia di Cosenza e nella nuova provincia di Crotone. Tale zona dista più di 200 km. dalla zona interessata alla D.O.P. «Laconia» e differisce sia per aspetti agronomici che pedologici. Nella zona della D.O.P. «Bruzio» le varietà predominanti sono: «Cassanese» o «Grossa di Cassano», «Dolce di Rossano» e, nella fascia - prepollinica, la «Tondina». Le differenti cultivar e le differenti condizioni pedoclimatiche determinano differenti caratteristiche qualitative ed organolettiche nelle produzioni oleicole delle due zone, come testimoniano anche gli studi condotti dall'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza e dall'Università di Bari. Inoltre a causa della conformazione geografica della Calabria, l'accidentata orografia percorsa da colline e montagne nella direzione nord-sud e l'assenza di idonee strade carrabili sono sempre esistiti debolissimi legami tra le popolazioni delle due zone, che si differenziano anche per culture e tradizioni diverse tra loro. I terreni della D.O.P. «Bruzio» sono originari del Miocene medio, ed inferiore; al quaternario più recente si riferiscono gli enormi coni di deiezione formati dai materiali che i vari corsi d'acqua hanno depositato presso la costa. Un esempio del materiale trasportato dai corsi d'acqua verso la costa è rappresentato dai depositi della Piana di Sibari, confermati dagli scavi condotti per rintracciare i resti dell'antica Sibari, che si troverebbe sepolta sotto circa dodici metri di alluvione recata dal torrente Coscile. Gli oliveti più rappresentativi della zona si trovano nella fascia collinare prospiciente il mare Ionio. Qui i suoli presentano una reazione sub-alcalina e sono poveri di anidride fosforica assimilabile, discretamente ricchi di potassio scambiabile e poveri di azoto. I terreni sono in genere di medio impasto, profondi e freschi nelle zone più basse mentre sono tendenzialmente argillosi in quelle collinari. Il clima è quello mediterraneo, mite nella fascia costiera e leggermente più freddo nella zona interna. Nel corso dei secoli si sono selezionate cultivar autoctone legate strettamente alla esposizione dei terreni e all'ambiente pedoclimatico: nella fascia prepollinica si è diffusa la «Tondina» o «Roggianese», mentre intorno a Rossano e nella zona della provincia di Crotone si è consolidata la «Dolce di Rossano», mentre nella zona di Cassano Ionio si è affermata la cultivar «Cassanese» ò «Dolce di Cassano». L'olio prodotto da queste cultivar ha evidenziato delle caratteristiche qualitative ed organolettiche eccellenti, sostanzialmente omogenee nelle varie zone.

12A11328

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-251) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.